SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 maggio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 1988.

Autorizzazione alla Cassa marittima meridionale ad assumere personale tra gli idonei in graduatoria di concorsi già espletati.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 3, che detta norme in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione;

Visto in particolare il primo comma del predetto articolo in base al quale si subordinano le nuove assunzioni all'attivazione della mobilità previo accertamento dei carichi funzionali di lavoro;

Rilevato che l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1986, n. 13, cui fa riferimento il citato art. 16 del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 3, dispone che l'accertamento dei carichi di lavoro va effettuato sulla base delle qualifiche funzionali e dei profili professionali;

Considerato che l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, concernente l'identificazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, non ha trovato ancora attuazione e che pertanto gli enti pubblici non economici di cui al secondo comparto di contrattazione previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, non possono adeguarvi il proprio regolamento procedendo alla rilevazione dei carichi di lavoro;

Visto il terzo comma dell'art. 16 del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 3, il quale prevede che, qualora le procedure di cui al primo comma del citato articolo in ordine all'accertamento dei carichi funzionali ed alla mobilità non risultino completate entro i termini per essi previsti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, può autorizzare assunzioni in deroga al disposto di cui allo stesso comma primo per comprovate necessità;

Atteso che obiettivamente non possono essere rispettati i termini per attivare le procedure di rilevazione dei carichi di lavoro;

Vista la richiesta avanzata dalla Cassa marittima meridionale in data 19 febbraio 1988 per l'assunzione di idonei delle graduatorie dei concorsi espletati negli anni 1985-1986 per la copertura di due posti di assistente, ventiquattro posti di archivista-dattilografo, sei posti di commesso, quattro posti di operatore tecnico e un posto della seconda qualifica professionale;

Rilevato che la dotazione organica della predetta Cassa presenta le corrispondenti vacanze in organico, salvo che per le qualifiche di assistente, che risultano ventidue, operatore tecnico, che risultano tre, e per la seconda qualifica professionale, che non presenta disponibilità;

Attesa l'esistenza della copertura finanziaria da parte dell'ente come rappresentato dalla citata nota della Cassa marittima meridionale;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, che ha inteso esplicitare la salvezza dell'efficacia pluriennale prevista dalla normativa vigente per le graduatorie dei concorsi già espletati alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

Visto l'art. 10 del regolamento organico del personale della Cassa marittima meridionale concernente criteri per la formazione e l'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi;

Rilevato di poter accedere alla richiesta dell'ente limitatamente al 50% dei posti vacanti in organico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 1988;

Decreta:

Art. 1.

La Cassa marittima meridionale è autorizzata ad assumere un assistente, dieci archivisti dattilografi, due operatori tecnici, tre commessi e due agenti tecnici, utilizzando le graduatorie degli idonei relative ai concorsi espletati negli anni 1985-86.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 marzo 1988

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro per la funzione pubblica
SANTUZ

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1988
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 315

88A1861

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 novembre 1987.

Ripartizione della somma di L. 9.245.040.000 a carico del Fondo integrativo per gli asili nido.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 29 novembre 1977, n. 891, recante norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido a modifica della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

Vista la legge 24 ottobre 1987, n. 439, di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1987, con la quale è stata apportata una variazione in aumento sul cap. 2600 - Fondo integrativo per asili nido, di L. 9.254.040.000;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva interregionale, per l'anno 1987, nella seduta del 2 luglio 1987, circa il criterio da applicare, per il riparto del Fondo nonché delle ulteriori risorse finanziarie disponibili entro il corrente 1987 e cioè: il 50% in base alla popolazione infantile residente in ogni regione — secondo il censimento del 1981 — ed il restante 50% in base al numero dei posti bambino in asili nido funzionanti al 30 dicembre 1986;

Ravvisata la necessità di provvedere alla ripartizione della somma di L. 9.245.040.000 come risulta dall'unito prospetto;

Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la ripartizione fra le regioni a statuto ordinario e speciale ed alle province autonome di Bolzano e Trento della somma di L. 9.245.040.000, per gli scopi di cui alle premesse, come appresso indicato:

Piemonte	L.	809.710.500
Valle d'Aosta	»	13.404.000
Lombardia	»	1.547.298.500
Veneto	»	594.738.500
Friuli-Venezia Giulia	L.	122.368.000
Liguria	»	221.088.000
Emilia-Romagna	»	956.978.500
Toscana	»	541.857.000
Umbria	»	153.198.000
Marche	»	245.007.000
Lazio	»	818.267.500
Abruzzo	»	207.671.000
Molise	»	37.294.500
Campania	»	702.284.000
Puglia	»	670.551.500
Basilicata	»	111.216.000
Calabria	»	272.598.000
Sicilia	»	690.617.500
Sardegna	»	248.305.000
Bolzano	»	148.845.000
Trento	»	131.742.000
Totale	L.	9.245.040.000

Art. 2.

È autorizzata la spesa di L. 9.245.040.000 derivante dal presente decreto, che graverà sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

RIPARTIZIONE FONDI ASILI-NIDO ANNO 1987

Variazione in aumento sul cap. 2600 per l'anno 1987

Regioni province autonome	Ripartizione 50% rispetto pop. inf. censimento 1981		Ripartizione 50% rispetto posti bb. in asili nido al 31 dicembre 1986		Totale lire
	Pop. inf. (1)	Importo lire	Posti bb (2)	Importo lire	
Piemonte	119.797	283.922.000	11.647	525.788.500	809.710.500
Valle d'Aosta	2.989	7.084.000	140	6.320.000	13.404.000
Lombardia	264.268	626.322.000	20.401	920.976.500	1.547.298.500
Veneto	132.941	315.073.500	6.195	279.665.000	594.738.500
Friuli-Venezia Giulia	29.898	70.859.000	1.141	51.509.000	122.368.000
Liguria	36.999	87.688.500	2.955	133.399.500	221.088.000
Emilia-Romagna	93.534	221.678.000	16.288	735.300.500	956.978.500
Toscana	91.733	217.409.500	7.187	324.447.500	541.857.000
Umbria	23.687	56.139.000	2.150	97.059.000	153.198.000
Marche	43.015	101.946.500	3.169	143.060.500	245.007.000
Lazio	165.084	391.253.500	9.459	427.014.000	818.267.500
Abruzzo	42.557	100.861.000	2.366	106.810.000	207.671.000
Molise	11.736	27.814.500	210	9.480.000	37.294.500
Campania	257.595	610.507.000	2.033	91.777.000	702.284.000
Puglia	176.529	418.378.500	5.586	252.173.000	670.551.500
Basilicata	24.983	59.210.500	1.152	52.005.500	111.216.000
Calabria	93.857	222.443.500	1.111	50.154.500	272.598.000
Sicilia	213.491	505.979.500	4.090	184.638.000	690.617.500
Sardegna	66.521	157.656.500	2.008	80.648.500	248.305.000
	1.891.214	4.482.226.500	99.288	4.482.226.500	8.964.453.000

Bolzano (a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972)	148.845.000
Trento (a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972)	131.742.000
Totale...	9.245.040.000

(1) Fonte ISTAT.
(2) Dati forniti dalle regioni.

88A1845

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 aprile 1988.

Integrazione ai decreti ministeriali 1° ottobre 1986 e 12 dicembre 1986 riguardanti l'estinzione delle mense vescovili e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi di Urbino e Urbania.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 1° ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Urbania;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Urbino;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo della detta arcidiocesi integra gli elenchi di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati di cui al decreto ministeriale in data 1° ottobre 1986 richiamato in premessa, è integrato come segue:

59. Comune di Urbania, beneficio o cappella del SS. Crocifisso di Mastro Paolo, con sede in Urbania, via Porta Nuova.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati di cui al decreto ministeriale in data 12 dicembre 1986 richiamato in premessa, è integrato come segue:

117. Comune di Montefelcino, beneficio parrocchiale o cappellania di S. Michele Arcangelo, con sede in Fontecorniale di Montefelcino.

118. Comune di Urbino, beneficio parrocchiale o cappella della Natività di Beata Vergine a Monte Busseto, con sede in Monte Busseto di Urbino.

Roma, addì 26 aprile 1988

Il Ministro: GAVA

88A1864

DECRETO 26 aprile 1988.

Integrazione al decreto ministeriale 10 febbraio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quattrocentosessantaquattro parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di quattrocentoquarantanove chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Gubbio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quaranta parrocchie costituite nella diocesi di Gubbio;

vennero dichiarate estinte cinquantatre chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti cinquantaquattro chiese parrocchiali:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

54. Gubbio (Perugia), chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo di Carbonesca, sita in 06024 Gubbio, frazione Carbonesca;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle cinquantaquattro chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti trentanove chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

39. Gubbio (Perugia), alla chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo di Carbonesca, sita in 06024 Gubbio, frazione Carbonesca, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 06024 Gubbio, frazione Carbonesca.

Roma, addì 26 aprile 1988

Il Ministro: GAVA

88A1865

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 gennaio 1988.

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1987, per i finanziamenti agli istituti pubblici e privati di ricovero e cura a carattere scientifico.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, che indica le modalità di finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che stabilisce che le somme deliberate dal CIPE, pertinenti alle attività di ricerca anche finalizzata siano trasferite direttamente agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali sono state accantonate delle somme di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1987, per le quali non erano state ancora formulate precise proposte di riparto da parte del Ministro della sanità;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 500.4/AG5/ del maggio 1986 relativa ai criteri di ripartizione delle somme destinate al finanziamento della ricerca corrente e finalizzata da assegnare agli istituti pubblici e privati di ricovero e cura a carattere scientifico;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 22 dicembre 1987, che indica in L. 105.000.000.000 l'importo relativo al finaziamento delle attività di ricerca corrente e in L. 10.200.000.000 per le attività di ricerca finalizzata da assegnare agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati per l'anno 1987;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 9 dicembre 1987;

Delibera:

Sono assegnate agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato, le sottoelencate somme per le seguenti attribuzioni:

1) per le attività di ricerca corrente a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1987:

L. 93.000.000.000 agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico;

L. 12.000.000.000 agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato;

2) per le attività di ricerca biomedica finalizzata, a valere sulle quote vincolate di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1987:

L. 10.200.000.000 agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato.

L'importo di cui al punto 2) sarà erogato con le modalità previste dall'art. 17 della legge 22 dicembre 1984 n. 887.

Le somme di cui ai punti 1) e 2) sono ripartite tra i predetti Istituti secondo gli importi specificati nelle allegate tabelle *A*, *B*, e *C* che fanno parte integrante della presente deliberazione.

Roma, addì 28 gennaio 1988

Il Presidente delegato: COLOMBO

TABELLA *A*

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1987, FINANZIAMENTO RICERCA CORRENTE AGLI ISTITUTI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO PUBBLICI.

Istituto	Lire
Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano	10.328.533.237
Istituto nazionale per lo studio sul cancro - Genova	11.213.061.542
Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma	6.882.733.188
Fondazione senatore G. Pascale - Napoli	8.173.861.788
Ospedale oncologico - Bari	2.105.923.588
Istituto per l'infanzia Carlo Garofalo - Trieste	2.850.917.188
Istituto Giannina Gaslini - Genova	6.703.888.188
Istituto neurologico Carlo Besta - Milano	4.531.637.120
Istituto ortopedico Rizzoli - Bologna	11.890.680.569
Ospedale maggiore - Milano	8.871.974.894
Policlinico S. Matteo - Pavia	9.793.516.054
Istituto nazionale riposo e cura anziani - Ancona	6.674.128.284
Istituto gastro enterologico Saverio De Bellis - Castellana/Grotte (Bari)	2.979.144.360
Totale	93.000.000.000

TABELLA *B*

RIPARTIZIONE STANZIAMENTO PER ATTIVITÀ DI RICERCA CORRENTE AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PRIVATO

Istituto	Finanziamento (12.000.000.000)	Tematiche
Ospedale S. Raffaele Milano	3.069.000.000	La malattia diabetica: complicanze e sostituzione della funzione endocrino-pancreatica. Studi mediante utilizzo della risonanza magnetica 1.5 Tesla.
Fondazione clinica del lavoro Pavia	1.704.000.000	Settore preventivo-riabilitativo: monitoraggio delle capacità residue di soggetti portatori di menomazioni ai fini del recupero sociale ed occupazionale. Settore della medicina ed igiene: monitoraggio dell'inquinamento ai fini della prevenzione e cura delle tecnopatie.
Fondazione Stella Maris Calambrone (Pisa)	885.000.000	Fisiopatologia dello sviluppo del linguaggio in età evolutiva: messa a punto di tecniche di valutazione clinica e di analisi automatica dei disturbi del linguaggio in età evolutiva e sperimentazioni di tecniche riabilitative. Prevenzione del danno neuropsichico precoce: sviluppo e sperimentazione di tecnologie di valutazione automatica computerizzata dell'attività bioelettrica cerebrale e dell'attività motoria del neonato e del lattante. Tecniche psicoterapiche nell'infanzia e nell'adolescenza: sperimentazione di protocolli di intervento psicoterapico, individuale, di gruppo e familiare nelle disarmonie evolutive precoci e nella psicopatologia dell'adolescenza. Studio della poligrafia nei più complessi disturbi neuropsichici nonché nello sviluppo della epilettologia specie nelle forme maligne e complesse. Studio delle funzioni corticali nei diversi ambiti patologici sia congeniti che acquisiti in età evolutiva.
Fondazione Mondino Pavia	1.045.000.000	Studi di neurofisiopatologia clinica attraverso l'uso di tecniche elettromiografiche, elettroencefalografiche e del potenziale evocato. Studi di neurologia clinica valutativa e funzionale per l'ottimizzazione dell'assistenza. Studi e validazione di modelli sperimentali. Studi di neurologia del comportamento per evidenziare eventuali correlazioni tra disordini comportamentali ed alterazioni di parametri biologici quantificabili.
Centro auxologico di Piancavallo Milano	1.111.000.000	Studi epidemiologici e funzionali sui fattori di rischio e sulle alterazioni dell'età evolutiva con conseguenze patologiche in età adulta.
Istituto Sanatrix Venafro (Campobasso)	832.000.000	Studi di patologia degenerativa cerebrale.
Ospedale Bambino Gesù Roma	2.159.000.000	Problemi chirurgici dell'età pediatrica con particolare riguardo alle malformazioni ed ai trapianti di cuore, fegato e reni. Problemi di pediatria medica nell'ambito delle anormalità (malformazioni e malfunzioni). Problemi infettivologici in età pediatrica con particolare riguardo all'epatite B, all'AIDS ed alla difesa dalle infezioni nosocomiali.
Centro Eugenio Medea Bosisio Parini (Como)	1.195.000.000	Evoluzione clinica degli stati deficitari con particolare riguardo alla condizione di gravità/complessità. Ricerca in tema di classificazione sindromica delle epilessie su base lesionale in età evolutiva con particolare riguardo agli aspetti funzionali neuropsicologici in soggetti con disturbi neuropsichici concomitanti. Determinazione di standards di valutazione in campo neurofisiologico rispetto alle diverse tipologie minorative con particolare riguardo a nuove tecnologie elettrofisiologiche. Puntualizzazione del criterio di diagnosi funzionale nella prospettiva dei piani di intervento riabilitativo.
Totale . . .	12.000.000.000	

TABELLA C

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1987, FINANZIAMENTO AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO PER ATTIVITÀ DI RICERCA FINALIZZATA.

	Totale per IRCCS	Importo per ricerca
	—	—
Istituto tumori di Genova	550.000.000	
aspetti comparativi dei tumori spontanei negli animali da compagnia		
Istituto tumori di Milano	300.000.000	
studio di un sistema esperto per la diagnosi con risonanza magnetica		
Istituto Regina Elena di Roma	300.000.000	
espressione del fenotipo trasformato in linee cellulari contenenti sequenze di papilloma in virus in presenza di inteferoni umani		
Istituto fondazione senatore Pascale di Napoli	200.000.000	
esposizione professionale ad acidi minerali e mortalità da neoplasia respiratoria		
Istituto De Bellis di Castellana Grotte (Bari)	200.000.000	
studio di un sistema esperto per la diagnosi dei tumori gastrointestinali mediante splancografia		
Istituto oncologico di Bari	300.000.000	
aspetti fisici, fisiologici e patologici dell'inalazione e deposizione di aerosol radioattivi nell'apparato respiratorio.		145.000.000
studio di correlazioni fra alterazioni genomiche, istotipo e progressione nel carcinoma della mammella		155.000.000
Istituto San Gallicano di Roma	100.000.000	
protocolli terapeutici con retinoidi in oncologia dermatologica.		40.000.000
epidemiologia della dermatite attinica cronica in soggetti professionalmente esposti: studio istologico, istachimico e termografico		60.000.000
Fondazione Casimiro Mondino di Pavia	300.000.000	
diagnosi di neuropatologie muscolari mediante NMR.		150.000.000
ischemie ed encefaliti allergiche: diagnosi mediante NMR		150.000.000
Fondazione Sanatrix di Venafro (Campobasso)	450.000.000	
markes genetici per la diagnosi precoce di malattie multifattoriali: fattori di rischio nelle malattie cerebro-vascolari.		240.000.000
studio di quadri isoenzimatici come segnali biochimici in malattie degenerative e vascolari del SNC.		140.000.000
studio clin. epidem. delle eredoatassia nella regione Molise		70.000.000
Istituto neurologico Carlo Besta di Milano	820.000.000	
calcioantagonisti e malattia di Parkinson (ricerca policentrica con Mond. e San.)		175.000.000
centri cefale: costi e benefici (ricerca policentrica con Mond e San.)		212.000.000
protocolli di ottimizzazione e di sorveglianza delle terapie ad alto rischio nelle malattie autoimmuni del S.N.		433.000.000
Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna	600.000.000	
nuove tecniche di chirurgia ricostruttiva e sostitutiva per grandi segmenti osteoarticolari (nuove protesi, innesti osteoarticolari e relativa riabilitazione)		
Istituto Burlo Garofalo di Trieste	500.000.000	
strategie di approccio al rischio di origine perinatale.		366.000.000
diagnosi e patogenesi dell'intolleranza alimentare immunomediata		46.000.000
poliabortività: moderni approcci immunologici per la diagnosi, la definizione dei meccanismi patogenetici e la terapia.		88.000.000
Istituto Bambin Gesù di Roma	500.000.000	
possibilità di applicazione dei DRGs in campo pediatrico		88.000.000
epicemiologia della malattia adrenogenitale da deficit di 21 idrossilasi e da deficit di 3B oldeidrogenasi nella forma «non classica». Nuove metodologie diagnostiche.		55.000.000
il trapianto renale e la terapia dialitica nel bambino: possibilità di riduzione del loro fabbisogno in età pediatrica tramite prevenzione e rallentamento della evolutività della insufficienza renale cronica (IRC)		73.000.000
inquadramento diagnostico delle cardiomiopatie mediante biopsia endomiocardica e biopsia muscolare scheletrica: studio morfologico e biochimico.		50.000.000
screening della lussazione congenita dell'anca mediante ecografia nei primi 4 mesi di vita		96.000.000
studio del sistema cardiocircolatorio fetale mediante ecocardiografia per la diagnosi e trattamento di cardiopatie congenite.		43.000.000
deficit primitivi e secondari di carnitina. Inquadramento diagnostico e prospettive terapeutiche		31.000.000
prevenzione, diagnosi e terapia delle acidemie organiche e dei disturbi del ciclo dell'urea.		64.000.000
Istituto centro auxologico di Piancavallo.	500.000.000	
studio dell'attività tireostimolante della gonadotropina corionica umana		110.000.000
studio epidemiologico sulla prevalenza di ipertensione arteriosa su base genetica e sulla possibilità di una sua precoce identificazione in soggetti in età scolare		100.000.000
diagnosi differenziale e terapia riabilitativa del ritardo di linguaggio		60.000.000
studio dei livelli liquorali di oppiacei endogeni corticotropin-releasing factor (CRF) a growth hormone releasing factor (GRF) nell'obesità		80.000.000

	Totale per IRCCS	Importo per ricerca
il ruolo del GRF nel trattamento dei deficit di GH: studio dei meccanismi fisiopatologici che interferiscono nella sua azione		70.000.000
effetto del trattamento cronico con sodio valproato sulla funzione ipotalamo ipofisaria e sullo sviluppo neuropsichico in bambini epilettici		80.000.000
Istituto Giannina Gaslini di Genova	500.000.000	
ruolo terapeutico del massaggio nel neonato pretermina		29.000.000
valutazione del consumo energetico e del rendimento della deambulazione con ausili in soggetti portatori di mielomeningocale		60.000.000
riarrangiamenti genici in una popolazione con Emofilia A		100.000.000
tecnologie avanzate nella diagnosi degli errori congeniti del metabolismo degli aminoacidi e acidi organici		100.000.000
trapianto di cellule (cellule amniotiche e midollo) nelle malattie lisosomiali		111.000.000
valore diagnostico e prognostico della amplificazione/espressione degli oncogeni N-myc, N-ras e neu nel neuroblastoma e tumori cerebrali dell'infanzia		100.000.000
Istituto Stella Maris di Calambrone (Pisa)	250.000.000	
organizzazione del linguaggio e suoi difetti nei disturbi relazionali gravi della prima e seconda infanzia		69.055.000
epilessia e famiglia: studio degli aspetti relazionali in bambini e adolescenti epilettici		103.580.000
sussidi informatici alla comunicazione nelle disabilità neuropsichiche gravi in età evolutiva		77.365.000
Istituto Eugenio Medea di Bosisio Parini (Como)	280.000.000	
correlazioni tra difetti/dinamiche di apprendimento e Brain mapping in soggetti con minorazioni neuropsichiche in età evolutiva		
Fondazione clinica del lavoro di Pavia	800.000.000	
deficit della memoria a breve termine nei parkinsoniani e nei cerebrolesi focali		22.000.000
studio multicentrico sull'assistenza domiciliare a lungo termine (ossigeno e ventilaterapia) nella insufficienza respiratoria cronica volta al recupero del disabile respiratorio (ricerca policentrica)		550.000.000
sviluppo di indicatori della esposizione a bassa c. di benzene		45.000.000
monitoraggio della esposizione a solventi: confronto tra indicatori biologici dosimetri e di effetto		36.000.000
monitoraggio ambientale e biologico a Ditiocarbammati		45.000.000
indicatore biologico di esposizione professionale a metalli tossici aereodispersi in forma idrosolubile		40.000.000

	Totale per IRCCS	Importo per ricerca
prevalenza di demenza organica e di disturbi comportamentali nell'anziano. Studio pilota sul territorio, per la programmazione dei servizi ad hoc		62.000.000
Istituto San Raffaele di Milano	950.000.000	
indagine epidemiologica sulla prevalenza del diabete mellito noto da condurre in un campione di USL italiane		325.000.000
trapianto di isole pancreatiche		400.000.000
studio delle funzioni immunitarie nel corso dell'invecchiamento		100.000.000
definizione dei limiti di normalità dei vari parametri cardiovascolari nei soggetti anziani		125.000.000
Istituto I.N.R.C.A. di Ancona	300.000.000	
correzione dell'evoluzione timica con l'età mediante interventi nutrizionali		
Istituto ospedale maggiore di Milano	700.000.000	
il miglioramento delle tecniche chirurgiche di trapianto e della salvaguardia del paziente trapiantato		350.000.000
miglioramento della terapia immunosoppressiva: studio di nuovi farmaci		175.000.000
il paziente immunodepresso. Studio di schemi di profilassi per infezioni opportunistiche e di profilassi immunomodulatrice		175.000.000
Istituto policlinico San Matteo di Pavia	800.000.000	
cardiomiopatie e miocardite: studio al microscopio ottico ed elettronico, immunoistochimico ed immunoistofarmacologico		240.000.000
studio istopatologico ed immunoistochimico della reazione di rigetto acuto e cronico e delle modificazioni ciclosporino-indotte nel trapianto cardiaco		101.000.000
trapianto cardiopolmonare		385.000.000
valutazione capacità di risposta immunitaria dei nati pretermine alle vaccinazioni di legge		74.000.000
Totale	10.200.000.000	

88A1825

DELIBERAZIONE 28 gennaio 1988.

Ripartizione degli accantonamenti del Fondo sanitario nazionale di quote vincolate di parte corrente anni 1986 e 1987 e disponibilità parte in conto capitale 1987.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/1978 che demanda a questo Comitato la ripartizione fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Vista la legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano triennale 1986-1988;

Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che indica la priorità di ripartizione delle somme, a valere sul Fondo sanitario nazionale 1986-1987 - parte corrente, riservate alle attività a destinazione vincolata;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito e modificato nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, che determina in complessive lire 500 miliardi la quota vincolata di parte corrente del Fondo sanitario nazionale per il 1987;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito con modifiche nella legge 26 ottobre 1987, n. 434, che integra il Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1987 di un importo pari a lire 674 miliardi a fronte dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti del personale del servizio sanitario nazionale;

Considerato che a valere sugli accantonamenti del Fondo sanitario nazionale — parte corrente 1986 — è disponibile la somma di L. 76.948.000.000 per l'attivazione di nuovi servizi e presidi nelle località carenti;

Tenuto conto che a valere sul Fondo sanitario nazionale 1987 era stata accantonata una somma di lire 5 miliardi parte conto capitale — in attesa di puntuale proposta di riparto da parte del Ministro della sanità;

Viste le proposte del Ministro della sanità;

Visti i pareri espressi dal Consiglio sanitario nazionale in data 9 dicembre 1987;

Delibera:

Sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale — parte corrente 1986 — è assegnata alle regioni la somma di L. 76.948.000.000 per l'attivazione di nuovi servizi e presidi nelle località carenti;

Detta somma viene ripartita secondo gli importi di cui all'allegata tabella *A* che fa parte integrante della presente deliberazione. L'erogazione è subordinata agli adempimenti di cui all'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

A valere sulla quota del Fondo sanitario nazionale — parte corrente vincolata 1987 — sono assegnate alle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano le seguenti somme:

1) L. 272.000.000.000 per il finanziamento delle attività di riabilitazione, tossicodipendenza, psichiatria, formazione ed aggiornamento professionale del personale, ricerca, educazione sanitaria e progetti obiettivi d'interesse centrale e locale; detto importo è ripartito secondo la colonna 1), dell'allegata tabella *B*;

2) L. 85.932.308.000 per il finanziamento dei mutui per — riforma —; detto importo è ripartito secondo la colonna 2), dell'allegata tabella *B*;

3) L. 29.103.553.000 per il risanamento degli allevamenti e le malattie infettive e diffusive degli animali (tubercolosi e bruscellosi); detto importo è ripartito secondo la colonna 3) dell'allegata tabella *B*;

4) L. 11.013.386.000 per indennità di abbattimento degli animali infetti; detto importo è ripartito secondo la colonna 4), dell'allegata tabella *B*;

5) L. 2.204.130.000 per spese connesse alla distruzione degli animali infetti; detto importo è ripartito secondo la colonna 5), dell'allegata tabella *B*.

Le somme sopra indicate saranno erogate secondo gli adempimenti previsti all'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Viene, altresì, assegnata alle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano la quota di lire 999 miliardi a valere sulle residue disponibilità di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1987, quale ripartizione definitiva della quota di parte corrente per l'esercizio 1987, comprensiva anche del finanziamento di lire 674 miliardi quale onere integrativo per i rinnovi contrattuali del personale del Servizio sanitario nazionale (legge n. 434/87). Detta somma è ripartita secondo l'allegata tabella *C* che fa parte integrante della presente deliberazione.

Sulla quota accantonata di parte corrente anno 1987 del Fondo sanitario nazionale viene, inoltre, assegnata la somma di lire 37 miliardi per il finanziamento dell'attività degli istituti zooprofilattici sperimentali; tale somma è ripartita secondo l'allegata tabella *D* che fa parte integrante della presente deliberazione.

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1987 parte in conto capitale viene assegnata alle regioni Basilicata e Molise la somma di lire 5 miliardi per il completamento delle strutture ospedaliere secondo la seguente ripartizione:

L. 2.500.000.000 alla regione Basilicata;
» 2.500.000.000 alla regione Molise;

L. 5.000.000.000 totale.

Il predetto importo verrà erogato con le modalità previste dall'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Roma, addì 28 gennaio 1988

Il Presidente delegato: COLOMBO

TABELLA *A*

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1986
RIPARTIZIONE QUOTA PER FONDO DI SVILUPPO
(in migliaia)

Regioni	Assegnazioni proposte
Liguria	14.548.000
Emilia-Romagna	10.000.000
Umbria	900.000
Marche	15.745.000
Abruzzo	25.755.000
Puglia	3.000.000
Calabria	7.000.000
Totale	76.948.000

TABELLA *B*

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1987
RIPARTIZIONE QUOTE A DESTINAZIONE VINCOLATA
(in migliaia)

REGIONI	Attività vincolate (1)	Mutui (2)	Risanamento tubercolosi bruscellosi leucosi (3)	Indennizzi abbattimento (4)	Spese connesse distruzione animali (5)	Totale
Piemonte	21.287.000	3.847.216	502.971			25.637.187
Valle d'Aosta	537.000	128.797	1.595.969			2.261.766
Lombardia	42.631.000	22.943.600	7.964.352	7.500.000		81.038.952
Provincia autonoma di Bolzano	2.048.000	748.413	727.995			3.524.408
Provincia autonoma di Trento	2.137.000	1.024.324	331.713			3.493.037
Veneto	20.880.000	13.976.541	1.995.832	181.324		37.033.697
Friuli-Venezia Giulia	5.943.000	15.301.737	535.943			21.780.680
Liguria	8.997.000	2.263.679	118.227			11.378.906
Emilia-Romagna	19.250.000	4.430.036	6.271.145	1.800.000	2.200.000	33.951.181
Toscana	17.342.000	6.704.082	603.832	1.038.041		25.687.955
Umbria	3.893.000	1.949.404	552.065	472.326		6.866.795
Marche	6.779.000	1.409.070	262.875			8.450.945
Lazio	24.830.000	2.435.084	1.438.979	3.432	4.130	28.711.625
Abruzzo	5.857.000	1.121.200	621.394	8.385		7.607.979
Molise	1.569.000	887.315	247.000			2.703.315
Campania	25.852.000	2.163.675	905.200			28.920.875
Puglia	18.318.000	1.769.382	1.973.448	2.175		22.063.005
Basilicata	2.874.000	578.279	475.643			3.927.922
Calabria	9.730.000	1.021.096	466.731			11.217.827
Sicilia	23.750.000	619.982	1.188.942	4.491		25.563.415
Sardegna	7.496.000	609.396	323.297	3.212		8.431.905
Totale . . .	272.000.000	85.932.308	29.103.553	11.013.386	2.204.130	400.253.377

TABELLA *C*

RIPARTIZIONE QUOTA RESIDUA
FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1987
(in migliaia)

Regioni	Quota residua
Piemonte	76.661.000
Valle d'Aosta	1.892.000
Lombardia	148.074.000
Provincia autonoma di Bolzano	7.320.000
Provincia autonoma di Trento	8.469.000
Veneto	78.853.000
Friuli-Venezia Giulia	24.815.000
Liguria	35.399.000
Emilia-Romagna	76.949.000
Toscana	67.892.000
Umbria	14.605.000
Marche	26.274.000
Lazio	98.785.000
Abruzzo	21.368.000
Molise	5.408.000
Campania	90.242.000
Puglia	65.413.000
Basilicata	9.237.000
Calabria	33.193.000
Sicilia	81.532.000
Sardegna	26.619.000
Totale . . .	999.000.000

TABELLA *D*

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1987 - FINANZIAMENTO AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI (in migliaia di lire).

Istituti	Regioni	Totale assegnazione
I.Z.S. Torino	Piemonte Valle d'Aosta Liguria	4.337.339
I.Z.S. Brescia	Lombardia Emilia-Romagna	7.648.875
I.Z.S. Padova	Veneto Bolzano Trento Friuli-Venezia Giulia	4.958.228
I.Z.S. Perugia	Umbria Marche	2.740.810
I.Z.S. Roma	Lazio Toscana	3.472.037
I.Z.S. Teramo	Abruzzo Molise	2.800.127
I.Z.S. Portici	Campania Calabria	2.756.326
I.Z.S. Foggia	Puglia Basilicata	2.306.267
I.Z.S. Palermo	Sicilia	3.483.892
I.Z.S. Sassari	Sardegna	2.496.099
	Totale . . .	37.000.000

88A1826

DELIBERAZIONE 28 gennaio 1988.

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1987, per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge 16 marzo 1987, n. 115.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 16 marzo 1987, n. 115 recante disposizione per la prevenzione e la cura del diabete mellito;

Visto in particolare l'art. 10 della predetta legge n. 115/1987, che stabilisce in lire 6.400 milioni l'onere derivante dall'attuazione della legge stessa per l'anno 1987;

Vista la proposta del Ministro della sanità di ripartizione della citata somma di lire 6.400 milioni tra le regioni e province autonome;

Ritenuto di poter procedere all'assegnazione proposta dal Ministro della sanità, pur in assenza di specifici piani regionali, al fine di consentire un rapido avvio degli interventi previsti dalla citata legge n. 115/1987;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale;

Delibera:

È assegnata alle regioni e province autonome la somma di L. 6.400.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 16 marzo 1987, n. 115, di cui L. 3.200.000.000 finalizzati alla realizzazione e distribuzione delle tessere personali di cui all'art. 4 della citata legge n. 115/1987.

Le somme sono ripartite secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione, l'erogazione è subordinata agli adempimenti di cui all'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Roma, addì 28 gennaio 1988

Il Presidente delegato: COLOMBO

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1987 - RIPARTIZIONE QUOTA PER LA PREVENZIONE E CURA DEL DIABETE MELLITO.

Regioni	Migliaia di lire
Piemonte	445.115
Valle d'Aosta	84.391
Lombardia	783.604
Provincia autonoma di Bolzano	108.528
Provincia autonoma di Trento	109.177
Veneto	416.569
Friuli-Venezia Giulia	189.063
Liguria	237.073
Emilia-Romagna	386.537
Toscana	375.346
Umbria	144.070
Marche	194.399
Lazio	556.453
Abruzzo	186.024
Molise	105.211
Campania	565.404
Puglia	409.693
Basilicata	123.971
Calabria	247.436
Sicilia	527.493
Sardegna	204.443
Totale ...	6.400.000

88A1827

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 del 9 febbraio 1988), **coordinato con la legge di conversione 8 aprile 1988, n. 109** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 del 9 aprile 1988), **recante: «Misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

Standards del personale ospedaliero

1. *Il Ministro della sanità, previo parere del Consiglio sanitario nazionale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,* gli standards *di personale ospedaliero per posto letto e per tipologie di ospedali.*

2. Gli *standards* si applicano alla ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 *(a)*.

(a) Il testo dell'art. 51 della legge n. 833/1978 è riportato in appendice.

Art. 2.

Rideterminazione dei posti letto e delle piante organiche

1. Le unità sanitarie locali, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, sulla base dei dati relativi al tasso di utilizzazione dei posti letto nel triennio 1985-1987, formulano proposte alle regioni o

province autonome per la rideterminazione, in diminuzione o in aumento, dei posti letto delle divisioni per acuti e per la conseguente revisione degli organici del personale degli ospedali pubblici, *tenendo conto dei parametri tendenziali previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (a), al fine della realizzazione dei seguenti obiettivi:*

a) *assicurare in ciascuna divisione il tasso di utilizzazione medio-annuo del 70-75 per cento, con esclusione delle divisioni e delle sezioni di malattie infettive e dei servizi di terapia intensiva e di sperimentazione;*

b) evitare attese di ricovero, per i casi non urgenti, superiori di norma a quindici giorni;

c) applicare gli *standards* di cui all'articolo 1 alla nuova consistenza dei posti letto.

2. Le regioni e le province autonome, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza del termine indicato dal comma 1, fissano la consistenza dei posti letto dei singoli ospedali e le corrispondenti piante organiche, anche in assenza di proposte da parte delle unità sanitarie locali e, se necessario, in difformità dei piani sanitari regionali vigenti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:

a) applicare i parametri tendenziali di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 *(a)*;

b) evitare, *nel processo di ristrutturazione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (a)*, la soppressione di divisioni o servizi specialistici quando non esistano ospedali con specialità corrispondenti entro distanze o percorrenze predeterminate per tipi di area, previo parere del Consiglio sanitario nazionale;

c) per il personale eventualmente in eccedenza rispetto alle nuove dotazioni organiche, applicare gli istituti normativi e contrattuali vigenti in materia di mobilità.

3. In caso di omissione degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2, il Consiglio dei Ministri conferisce al Ministro della sanità apposita delega per l'adozione di tutti gli atti sostitutivi necessari, informandone il Parlamento.

(a) Il testo dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 595/1985 è riportato in appendice.

Art. 3.

Disposizioni particolari in materia di personale

1. È fatto divieto, per l'anno 1988, alle unità sanitarie locali di assumere personale a seguito della riduzione dell'orario di lavoro di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 *(a)*, prima della rideterminazione delle piante organiche di cui all'articolo 2, comma 2, e della applicazione dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207 *(b)*, e degli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del citato decreto presidenziale n. 270 del 1987 *(a)*.

2. Situazioni particolari che richiedano assunzioni in deroga sono segnalate alla giunta regionale o provinciale, che può autorizzare la copertura dei posti dandone comunicazione motivata ai Ministri della sanità, del tesoro e per gli affari regionali.

3. *A conclusione del processo di ristrutturazione degli ospedali, secondo le procedure ed i criteri stabiliti dai precedenti articoli 1 e 2 e fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, a modifica di quanto disposto dall'articolo 9, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207 (b), le unità sanitarie locali possono procedere direttamente all'assunzione di personale in sostituzione di quello che cessi di prestare servizio, limitatamente agli addetti ai servizi igienico-organizzativi, di diagnosi e cura e di riabilitazione degli ospedali.*

(a) Il testo degli articoli 16, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987 è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 9, primo comma, e dell'art. 10 della legge n. 207/1985 è riportato in appendice.

Art. 4.

Obblighi del medico convenzionato

1. A garanzia dell'uniformità assistenziale in materia di ricoveri ospedalieri e della qualificazione della prestazione in termini sanitari ed economici, i medici di medicina generale e gli specialisti pediatri di libera scelta, convenzionati con le unità sanitarie locali, in caso di ricovero ordinario dei propri assistiti sono tenuti a formulare richiesta motivata accompagnata, *ove si tratti di primo ricovero in riferimento all'ospedale presso il quale il ricovero stesso avviene*, dall'apposita scheda sanitaria prevista dalle convenzioni, corredata dalle notizie concernenti gli eventuali accertamenti diagnostici e di laboratorio effettuati.

2. In caso di ricovero d'urgenza, la documentazione di accompagnamento di cui al comma 1 deve essere fatta pervenire all'ospedale, per iniziativa del medico curante o a richiesta dell'ospedale stesso, entro tre giorni dal ricovero.

3. Il medico che decide l'accettazione d'urgenza accerta se il medico curante è a conoscenza del ricovero. *Con decreto del Ministro della sanità sono regolamentate le relative procedure nonché le modalità di trasmissione della documentazione di accompagnamento nel caso di ricoveri d'urgenza in ospedali situati in regioni diverse da quelle di provenienza del malato.*

4. Le direzioni sanitarie degli ospedali sono responsabili dell'osservanza delle norme di cui ai commi precedenti e hanno l'obbligo di segnalare alle unità sanitarie locali competenti le inadempienze, per i provvedimenti conseguenti a norma di convenzione. *Anche a tal fine le regioni procedono ad una adeguata riorganizzazione delle direzioni sanitarie degli ospedali.*

5. La recidiva nell'inadempienza comporta la risoluzione del rapporto convenzionale.

5-*bis*. *Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, nonché quelle di cui al presente articolo sono applicabili, in quanto compatibili, agli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico.*

Art. 5.

Finanziamento di programmi speciali

1. Nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio del Ministero dalla sanità per l'attuazione di programmi e di interventi mirati alla lotta ed alla prevenzione delle infezioni da HIV e delle sindromi relative, il Ministro della sanità provvede, anche in deroga alle norme vigenti ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, alla erogazione delle somme occorrenti per la costruzione o per la ristrutturazione di appositi reparti o sezioni ospedaliere, nonché di quelle occorrenti per programmi di informazione e prevenzione a carattere nazionale o volti particolarmente a favore delle strutture sedi di grandi comunità. Il controllo della Corte dei conti è esercitato sul rendiconto delle spese impegnate sugli stanziamenti dei singoli capitoli dal Ministero della sanità.

2. Sullo stanziamento del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1988 è riservato, quale quota a destinazione vincolata ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 *(a)*, l'importo di lire 850 miliardi per attività individuate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2 viene riservato l'importo di lire 110 miliardi per programmi speciali di interesse nazionale, tra i quali l'erogazione di borse di studio biennali a 7.500 medici neolaureati per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio della CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986. È altresì riservato l'importo di lire 25 miliardi per il potenziamento delle attività svolte dai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405 *(b)*.

4. *Le quote di cui al comma 2, escluse quelle riservate per programmi speciali di interesse nazionale di cui al comma 3, possono essere utilizzate per non più del 50 per cento del loro ammontare per l'acquisto di attrezzature o per limitati lavori di ristrutturazione, anche finalizzati ad attività didattiche di cui al comma 3.*

(a) Il testo dell'art. 17 della legge n. 887/1984 è riportato in appendice.

(b) La legge n. 405/1975 concerne «Istituzione dei consultori familiari».

Art. 5-*bis*.

1. *Con decreto interministeriale, adottato di concerto dai Ministri della sanità e della pubblica istruzione, sono emanate disposizioni tecniche conformi alla direttiva del Consiglio della CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986 (a), concernente la formazione specifica in medicina generale, intese a determinare per i medici di base:*

a) *l'articolazione della formazione specifica in medicina generale che deve prevedere un periodo di tirocinio di due anni, di cui un periodo non inferiore ad un anno presso strutture pubbliche ospedaliere o cliniche universitarie e un ulteriore periodo di almeno sei mesi presso distretti sanitari di base e/o poliambulatori delle unità sanitarie locali. Le suddette strutture sanitarie sono indicate dalla regione competente territorialmente in relazione alle attrezzature ed ai servizi di cui esse dispongono;*

b) *i criteri di valutazione dei candidati ai fini dell'assegnazione delle borse di studio di cui al precedente articolo 5, comma 3, nonché quelli relativi alla valutazione dell'attività svolta al compimento del tirocinio teorico-pratico.*

2. *Il Ministro della sanità determina con proprio decreto l'indennità di studio mensile corrisposta ai medici in formazione.*

(a) La direttiva n. 86/457/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 267 del 19 settembre 1986.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Il comma 2 della legge di conversione così recita:

«2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:

Il testo dell'art. 51 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) è il seguente:

«Art. 51 *(Finanziamento del Servizio sanitario nazionale)*. — Il Fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale è annualmente determinato con la legge di approvazione del bilancio dello Stato. Gli importi relativi devono risultare stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della parte in conto capitale da iscriversi, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Le somme stanziate a norma del precedente comma vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e standards distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale. Tali indici e standards devono tendere a garantire i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3 in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, eliminando progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni tra le regioni.

Per la ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto disposto dall'art. 43 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, prorogato dall'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate ai sensi del presente articolo.

In caso di mancato o ritardato invio ai Ministri della sanità e del tesoro, da parte della regione, dei dati di cui al terzo comma del precedente art. 50, le quote di cui al precedente comma vengono trasferite alle regioni in misura uguale alle corrispondenti quote dell'esercizio precedente.

Le regioni, sulla base di parametri numerici da determinarsi, sentiti i comuni, con legge regionale ed intesi ad unificare il livello delle prestazioni sanitarie, provvedono a ripartire tra le unità sanitarie locali la quota loro assegnata per il finanziamento delle spese correnti, riservandone un'aliquota non superiore al 5 per cento per interventi imprevisti. Tali parametri devono garantire gradualmente livelli di prestazioni uniformi nell'intero territorio regionale. Per il riparto della quota loro assegnata per il finanziamento delle spese in conto capitale, le regioni provvedono sulla base delle indicazioni formulate dal piano sanitario nazionale.

Con provvedimento regionale, all'inizio di ciascun trimestre, è trasferita alle unità sanitarie locali, tenedo conto dei presidi e servizi di cui all'art. 18, la quota ad essi spettante secondo il piano sanitario regionale.

Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale sono responsabili in solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza alla quota in dotazione loro attribuita, salvo che esse non siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari della regione e finanziabili con la riserva di cui al quarto comma».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 2:

Il testo dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 595/1985 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88) è il seguente:

«1. I piani sanitari delle regioni e delle province autonome, nel definire le misure di cui al precedente art. 9, lettera *f)*, devono contenere indicazioni vincolanti finalizzate alla utilizzazione ottimale dei servizi e dei posti letto in conformità ai seguenti parametri tendenziali:

a) dotazione media dei posti letto nell'ambito della regione o provincia autonoma del 6,5 per mille abitanti, di cui almeno l'1 per mille riservato alla riabilitazione, considerando i posti letto in ospedali pubblici, quelli convenzionati obbligatoriamente e quelli dei presidi delle unità sanitarie locali di cui all'art. 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché i posti letto di strutture private convenzionate, valutati, questi ultimi, limitatamente ai fini del computo di cui sopra, al 50 per cento. Tale standard è riferito al tasso di spedalizzazione della popolazione residente nella regione e potrà essere variato in misura proporzionale ai flussi di ricovero da altre regioni. L'anzidetto standard, nelle regioni dove la dotazione dei posti letto è superiore all'8 per mille, può essere raggiunto entro il 1990;

b) tasso medio di spedalizzazione: 160 per mille;

c) tasso minimo di utilizzazione dei posti letto compreso tra il 70 e il 75 per cento;

d) durata media della degenza: undici giorni.

2. I piani sanitari delle regioni e delle province autonome devono altresì prevedere:

a) la ristrutturazione, nel triennio 1986-88, in deroga a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dai decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 e n. 129, delle degenze ospedaliere in aree funzionali omogenee afferenti alle attività di medicina, di chirurgia e di specialità, che, pur articolate in divisioni, sezioni e servizi speciali di diagnosi e cura, anche a carattere pluridisciplinare, siano dimensionate in rapporto alle esigenze assistenziali e rappresentino misure di avvio all'applicazione dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) la soppressione, l'accorpamento e la trasformazione in servizi speciali di diagnosi e cura, previsti dall'art. 36, sesto comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, delle divisioni o sezioni autonome con tasso di utilizzazioni dei posti letto, con esclusione di quelli adibiti a ricoveri diurni, mediamente inferiori al 50 per cento nel triennio 1982-84, escludendo dal calcolo in ciascun anno il mese con maggiore ed il mese con minore utilizzazione, fatti salvi i periodi di chiusura per ragioni oggettive di forza maggiore. Nella realizzazione di tali interventi nonché di quelli di cui alla precedente lettera *a)*, sono fatte salve le esigenze della didattica e della ricerca nell'ambito delle strutture universitarie convenzionate ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) le scelte volte a promuovere una migliore e più umana qualità della vita dei degenti negli ospedali, avendo anche riguardo alla possibilità di realizzare, soprattutto per i bambini, soddisfacenti rapporti con i familiari e con l'ambiente esterno nella piena salvaguardia delle esigenze igieniche e terapeutiche dei presidi ospedalieri».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 3:

Il testo degli articoli 16, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del D.P.R. n. 270/1987, concernente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985/87 relativa al Comparto del personale dipendente del Servizio nazionale, è il seguente:

«Art. 16 *(Orario di lavoro)*. — 1. In esecuzione dell'accordo intercompartimentale recepito con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, la riduzione dell'orario di lavoro avverrà con le seguenti cadenze temporali: da ore 38 ad ore 37 settimanali con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; da ore 37 ad ore 36 settimanali con decorrenza 31 dicembre 1987.

2. La riduzione delle ore comporta la revisione dell'organizzazione del lavoro e delle piante organiche sulla base dei parametri stabiliti a livello nazionale e regionale.

3. L'orario di lavoro settimanale è articolato su sei o cinque giornate.

4. I procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei per tutti i dipendenti, devono essere costituiti da mezzi obiettivi di controllo.

5. Nei casi in cui il dipendente debba prestare servizio in più sedi appartenenti allo stesso o ad altro ente, il tempo normale di percorrenza tra l'una e l'altra sede si computa nell'orario di servizio con le coperture assicurative previste dalla legge».

«Art. 19 *(Mobilità)*. — 1. La mobilità del personale, quale fattore indispensabile dell'organizzazione del lavoro e presupposto della funzionalità di gestione dei servizi, favorisce l'esplicazione della professionalità nell'ambito delle diverse strutture, concorrendo alla formazione permanente e polivalente degli operatori.

2. Vengono, pertanto, individuate, ai sensi dell'art. 3, primo comma, punto 9), della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n.13, le seguenti forme di mobilità:

a) la mobilità nell'ambito dell'ente;

b) la mobilità tra enti della stessa regione;

c) la mobilità tra enti di regioni diverse;

d) la mobilità tra enti di diverso comparto.

3. La mobilità del personale è disposta esclusivamente nell'ambito delle funzioni proprie della posizione funzionale, profilo professionale e, ove previsto dalla disciplina di appartenenza dell'interessato».

«Art. 20 *(Mobilità nell'ambito dell'ente)*. — 1. L'istituto della mobilità, all'interno dell'ente, concerne l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in presidio o servizio ubicato in località diversa da quella della sede di assegnazione.

2. Rientra nel potere organizzatorio dell'ente e non è, pertanto, soggetta alle procedure di cui alle successive lettere *A)* e *B)* l'utilizzazione del personale nell'ambito dei presidi, servizi, uffici etc., situati a non oltre 10 km dalla località sede di assegnazione.

3. La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e ordinaria e viene attuata secondo le procedure di cui alle successive lettere *A)* e *B)*.

A) *Mobilità d'urgenza:*

1) nei casi in cui, nell'ambito dell'ente sia necessario soddisfare le esigenze funzionali dei servizi, a seguito di eventi contingenti e non prevedibili, l'utilizzazione provvisoria dei dipendenti in servizio, presidio e ufficio diverso da quello di assegnazione è effettuata limitatamente al perdurare delle situazioni predette;

2) tale utilizzazione è disposta, con atto motivato, dall'ufficio di direzione della unità sanitaria locale o dall'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e non può superare il limite massimo di un mese nell'anno solare;

3) la mobilità d'urgenza presuppone l'utilizzo di tutto il personale di uguale ruolo, posizione funzionale, profilo professionale e disciplina ove prevista, ferma restando la necessità di assicurare, in via prioritaria, la funzionalità dell'unità operativa di provenienza;

4) al personale interessato spetta l'indennità di missione prevista dalla normativa vigente, se e in quanto dovuta.

B) *Mobilità ordinaria nell'ambito dell'ente:*

1) gli enti, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti secondo le vigenti disposizioni, a domanda degli interessati, possono disporre misure di mobilità ordinaria interna e nel rispetto dei seguenti criteri:

adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei posti da ricoprire mediante mobilità del personale;

compilazione di graduatorie per le richieste di trasferimento sulla base dei titoli posseduti, dell'anzianità di servizio, della situazione familiare e della residenza anagrafica;

2) le graduatorie sono formate da apposite commissioni paritetiche nominate dal comitato di gestione della unità sanitaria locale, o dall'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa a livello regionale o locale con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto;

3) i titoli posseduti sono valutati in conformità dei criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione;

4) la determinazione dei punteggi per la formazione delle graduatorie va effettuata tenendo presente che si possono attribuire:

per l'anzianità di servizio, massimo punti 15;

per la situazione personale e familiare, anche in relazione a documentate situazioni di particolare rilevanza sociale, massimo punti 15;

per la residenza anagrafica, massimo punti 15;

per i titoli posseduti, massimo punti 15,

per un totale complessivo di massimo 60 punti.

4. Gli enti, per motivate esigenze di servizio, possono disporre misure di mobilità interna del personale, d'ufficio, sulla base di criteri da definirsi negli accordi decentrati a livello locale.

5. Nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali la mobilità ordinaria può essere effettuata esclusivamente a domanda degli interessati.

6. La mobilità di cui al comma precedente, ferma restando la necessità di un'adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei posti vacanti delle predette posizioni funzionali apicali, si attua, in caso di pluralità di domande mediante la formazione di graduatorie compilate a cura dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, o di organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, in base ai criteri di cui al punto 4) della lettera *B)* del presente articolo.

7. I provvedimenti di mobilità ordinaria interna, a domanda o d'ufficio, sono disposti dal comitato di gestione della unità sanitaria locale od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti».

«Art. 21 *(Mobilità tra enti in ambito regionale)*. — 1. La mobilità del personale tra enti in ambito regionale comprende le seguenti fattispecie:

1) mobilità tra unità sanitarie locali a domanda o a seguito di soppressione del posto;

2) mobilità tra enti del comparto.

I) *Trasferimento ad altra unità sanitaria locale:*

A) A domanda:

la mobilità del personale a domanda tra unità sanitarie locali della stessa regione è disposta per la copertura dei posti vacanti nelle unità sanitarie locali, individuati in sede regionale, su indicazione delle unità sanitarie locali medesime. Alla data di scadenza della disciplina transitoria di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207, la mobilità citata avviene sulla base dei seguenti criteri:

pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione dei posti vacanti nella unità sanitaria locale, da coprirsi mediante trasferimento, con l'indicazione delle procedure da seguire per la presentazione delle relative domande;

provvedimento di nulla osta al trasferimento da parte del comitato di gestione della unità sanitaria locale di appartenenza del dipendente;

l'accoglimento del trasferimento è disposto dal comitato di gestione della unità sanitaria locale di destinazione, sentito l'ufficio di direzione;

in caso di pluralità di domande, il trasferimento è disposto dalla unità sanitaria locale di destinazione;

nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali e sub apicali, secondo apposita graduatoria formata dall'ufficio di direzione sulla base dei titoli posseduti dai candidati, da valutarsi in conformità dei criteri previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni tenendo conto, per quanto attiene al punteggio relativo al *curriculum*, di documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei familiari, distanza tra le sedi) e sociali;

nei confronti del restante personale, secondo l'anzianità di servizio di ruolo nella posizione funzionale di appartenenza, da valutarsi in conformità dei criteri previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, maggiorata fino ad un massimo di 10 punti, per documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei familiari, distanza tra le sedi, etc.) e sociali;

il provvedimento di trasferimento deve essere notificato alla regione per le conseguenti variazioni nei ruoli nominativi regionali.

B) Assegnazione di personale a seguito di soppressione del posto:

in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il dipendente ha diritto, in caso di soppressione del posto — conseguente a vincoli legislativi ed indirizzi programmatici di piano in materia di organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali — al conferimento di altro posto, di corrispondente profilo, posizione funzionale e disciplina ove prevista, vacante presso l'unità sanitaria locale di appartenenza;

l'unità sanitaria locale di appartenenza provvede alla nuova assegnazione con priorità sulla mobilità ordinaria interna di cui all'art. 20 e di quella disciplinata sub *A)* del presente articolo;

qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nella unità sanitaria locale di appartenenza, la regione provvederà all'individuazione del posto vacante di altra unità sanitaria locale;

non potranno essere considerati disponibili a tal fine posti per i quali siano in atto procedure concorsuali con le prove di esame già iniziate. Qualora per i posti individuati siano, invece, in corso i processi di mobilità di cui alla precedente lettera *A)*, il dipendente il cui posto è stato soppresso, sarà ammesso a concorrere al trasferimento con gli altri candidati;

in assenza di posti di corrispondente profilo e posizione funzionale nell'ambito della regione ovvero di mancata assegnazione ai sensi dei commi precedenti, il dipendente rimane in soprannumero nella unità sanitaria locale di appartenenza fino al verificarsi della vacanza;

all'assegnazione ad altra unità sanitaria locale della stessa regione provvede la giunta regionale;

al personale assegnato con le procedure di cui alla lettera *B)* del presente articolo competono oltre i benefici previsti in materia per gli impiegati civili dello Stato anche una indennità di incentivazione alla mobilità pari a due mensilità dello stipendio in godimento alla data di assegnazione.

II) *Mobilità tra enti del comparto:*

È consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti destinatari del presente decreto, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi e contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione dell'esistenza nell'ente di destinazione di posto vacante di corrispondente qualifica e livello professionale.

Qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il personale delle unità sanitarie locali, è, altresì, necessario il nulla osta della regione interessata».

«Art. 22 *(Mobilità tra enti in ambito interregionale).* — 1. La mobilità tra enti in ambito interregionale comprende le seguenti fattispecie:

1) la mobilità tra unità sanitarie locali;

2) mobilità tra enti del comparto.

I) *Mobilità tra unità sanitarie locali:*

La mobilità tra unità sanitarie locali di diversa regione, che avviene esclusivamente a domanda del dipendente interessato, alla data di scadenza della disciplina transitoria di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è così disciplinata:

1) qualora, esperiti in via prioritaria i trasferimenti e i comandi in ambito regionale, risultino ancora vacanti dei posti, le regioni individuano e rendono noti tramite pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale delle regioni i posti disponibili e le rispettive sedi per i trasferimenti interregionali, fissando il termine entro cui gli interessati debbono presentare domanda. Detta domanda dovrà essere inviata anche alla unità sanitaria locale e alla regione di appartenenza;

2) la unità sanitaria locale e la regione di appartenenza devono esprimere il nulla osta al trasferimento. Analogamente deve procedere la unità sanitaria locale di destinazione.

Sulla accoglibilità della domanda, corredata dei nulla osta di cui al punto 2) provvede la regione in cui è richiesta l'assegnazione.

In caso di più domande, il trasferimento è disposto dalla regione di cui al comma precedente, a favore:

di coloro che risultino in possesso dei maggiori titoli da valutarsi in conformità dei criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione, per quanto attiene al personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il diploma di laurea;

di coloro che siano in possesso di maggiore anzianità effettiva di servizio nella posizione funzionale di appartenenza per il restante personale. Nel caso di pari anzianità vengono valutati, nell'ordine: la ricongiunzione al nucleo familiare, il numero dei familiari che compongono il nucleo stesso; la maggiore distanza tra la sede di appartenenza e quella per la quale si chiede il trasferimento e l'anzianità complessiva di servizio.

Per coloro che risultino utilmente collocati nella graduatoria, la regione di destinazione richiede a quella di provenienza l'adozione del provvedimento di trasferimento e la conseguente cancellazione dei ruoli di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, disponendo contestualmente a sua volta l'iscrizione nei propri ruoli e l'assegnazione degl interessati alle unità sanitarie locali presso cui sono disponibili i posti.

II) *Mobilità tra enti del comparto:*

È consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti destinatari del presente decreto, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi e contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione dell'esistenza nell'ente di destinazione di posto vacante di corrispondente qualifica e livello professionale.

Qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il personale delle unità sanitarie locali è, altresì, necessario il nulla osta della regione interessata».

«Art. 23 *(Mobilità intercompartimentale).* — 1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, oltre alla mobilità di cui ai precedenti articoli, è consentito il trasferimento di personale tra gli enti destinatari del presente decreto e gli enti del comparto enti locali, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti e contrattazione con le organizzazioni sindacali, firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale nell'ente di destinazione e purché il richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere al posto oggetto del trasferimento.

2. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto sanità e quelli del comparto enti locali, con le stesse modalità di cui al comma 1.

3. L'onere è a carico dell'ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.

4. In tali casi il comando, fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli enti stessi, non può avere durata superiore ai dodici mesi, eventualmente rinnovabili.

5. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è esente dall'obbligo del periodo di prova, purché superata presso l'ente di provenienza».

«Art. 24 *(Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica).* — 1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, secondo la procedura di cui all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'ente non potrà procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo in mansioni equivalenti a quelle proprie della posizione funzionale e profilo professionale di appartenenza e, ove prevista, della disciplina o, a domanda, in posizione funzionale inferiore, anche di diverso profilo professionale.

2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova posizione funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermità per causa di servizio.

3. A tali fini il dipendente può essere applicato alle nuove funzioni anche in soprannumero riassorbibile, con contestuale congelamento del posto lasciato disponibile fino al riassorbimento del posto soprannumerario.

4. La procedura di cui al comma 1 può essere attivata dall'ente anche nei confronti del dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie attribuzioni.

5. In tal caso l'utilizzazione del dipendente dovrà essere disposta esclusivamente per lo svolgimento di funzioni equivalenti a quelle della posizione funzionale e profilo professionale di appartenenza e, ove previsto, della disciplina, per il periodo giudicato necessario dall'organo competente a norma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al recupero della piena efficienza fisica.

6. Il posto del dipendente temporaneamente inidoneo non può essere considerato disponibile ai fini dell'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 3:

Il testo dell'art. 9, primo comma, e dell'art. 10 della legge n. 207/1985 (Disciplina per l'inquadramento in ruolo del personale del Servizio sanitario nazionale) è il seguente:

«Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga alla normativa vigente di cui ai commi primo, secondo e quinto dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dalle unità sanitarie locali, previa autorizzazione da parte della regione competente territorialmente da concedere entro trenta giorni dalla data di notificazione delle richiesta. Trascorso tale periodo l'autorizzazione si intende concessa. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, come modificato dal presente comma, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili anche quelli che si renderanno vacanti nel biennio».

«Art. 10 *(Procedure per i trasferimenti)*. — Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e solo successivamente all'esaurimento della sua applicazione relativamente ai posti vacanti per i quali sussistano le condizioni di attuazione della stessa, in deroga alla normativa vigente di cui agli articoli 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il personale può essere trasferito, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, a presidio, servizio o ufficio di altra unità sanitaria locale della regione, con l'osservanza della procedura di cui ai commi successivi.

Il trasferimento è disposto mediante deliberazione di assenso dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate a condizione che esista la relativa vacanza di organico nella unità sanitaria locale di destinazione e sentito il parere dell'ufficio di direzione della stessa.

Il personale può essere trasferito a presidio, servizio o ufficio appartenente ad unità sanitaria locale di diversa regione, con le procedure e alle condizioni di cui ai commi precedenti, alle quali è aggiunto l'obbligo di approvazione delle regioni interessate.

L'atto di trasferimento è comunicato entro sessanta giorni alla regione per le conseguenti modifiche nei ruoli nominativi regionali».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 5:

Il testo dell'art. 17 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) è il seguente:

«Art. 17. — A modifica dell'art. 25, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato per il triennio 1985-1987 è determinato:

a) per la parte corrente, in lire 123.630 miliardi, di cui lire 39.200 miliardi per l'esercizio 1985, lire 41.210 miliardi per l'esercizio 1986 e lire 43.220 miliardi per l'esercizio 1987. Per le attività a destinazione vincolata sono riservate, sugli importi sopra indicati, rispettivamente le somme di lire 500 miliardi per il 1985, di lire 525 miliardi per il 1986 e di lire 550 miliardi per il 1987, da utilizzare dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano secondo programmi formulati sulla base di direttive da emanarsi dal Ministro della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale e verificati congiuntamente dai Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Tali programmi devono tener conto prioritariamente del fabbisogno finanziario per assicurare i servizi sanitari finalizzati all'assistenza dei tossicodipendenti, ai servizi psichiatrici nonché, anche in applicazione della normativa comunitaria in materia, alle esigenze di risanamento sanitario degli allevamenti e alla profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali, con particolare riguardo alle indennità di abbattimento degli animali stessi. È altresì riservata, sugli importi sopraindicati, rispettivamente, la somma di lire 250 miliardi per il 1985, di lire 265 miliardi per il 1986 e di lire 275 miliardi per il 1987, da utilizzare, con vincolo di destinazione, per piani straordinari triennali finalizzati ad interventi sanitari di riabilitazione, di assistenza protesica e di mantenimento dei disabili e degli anziani; al potenziamento dei servizi territoriali per la prevenzione e l'assistenza ai malati di mente e ai tossicodipendenti, nonché al completamento della automazione e all'attività dei servizi informativi delle unità sanitarie locali. Per la utilizzazione delle somme sopraindicate valgono le modalità previste per le attività a destinazione vincolata. Le unità sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare annualmente al Ministero della sanità una relazione sull'impiego dei fondi, sulle attività svolte e sui risultati conseguiti. Il Ministro della sanità, entro il mese di aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'attuazione dei piani straordinari di cui sopra;

b) per la parte in conto capitale, in lire 4.480 miliardi — di cui lire 1.200 miliardi per l'esercizio 1985, lire 1.600 miliardi per l'esercizio 1986 e lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987 — da ripartire dal CIPE nel triennio, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sulla base delle indicazioni contenute nei piani sanitari regionali e dell'esigenza di:

1) mantenimento delle strutture, con particolare riguardo a quelle ospedaliere e poliambulatoriali;

2) innovazione, con finalità di perequazione, delle dotazioni di presidi e servizi nelle zone carenti o scarsamente dotate;

3) accrescimento dell'efficenza delle dotazioni strumentali;

4) trasformazione della destinazione d'uso di presidi sanitari o di parte di essi.

L'erogazione delle quote di cui alla lettera *b)* del comma precedente è effettuata sulla base di programmi regionali, da verificare congiuntamente dai Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

A modifica dell'art. 27, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, il Fondo sanitario nazionale di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ferme restando le procedure previste dal citato articolo, è ripartito, per l'esercizio 1985, dal CIPE fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti criteri:

a) assegnazione di una quota per le spese generali di gestione determinata in percentuale del finanziamento complessivo delle attività istituzionali;

b) assegnazione di una quota per le attività a finanziamento differenziato;

c) determinazione di un fondo di sviluppo per l'attivazione di nuovi servizi e presidi nelle località carenti, da assegnare in base a programmi regionali verificati a livello centrale;

d) enucleazione di un fondo per attività di rilievo a destinazione vincolata da assegnare con le modalità indicate nel presente articolo;

e) assegnazione di una quota uniforme per le funzioni e le attività da finanziare su base capitaria, secondo la popolazione residente desunta di dati dell'Istituto centrale di statistica, ponderata secondo classi di età;

f) ripartizione della quota relativa all'assistenza ospedaliera, con compensazione centrale della modalità interregionale e tenendo conto del graduale adeguamento delle strutture ai principi di cui all'art. 16.

Copia delle delibere comportanti spese adottate dai comitati di gestione delle unità sanitarie locali va trasmessa ai rispettivi collegi dei revisori, i quali possono far conoscere eventuali osservazioni al competente comitato regionale di controllo.

Il quarto comma dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificato dall'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, e dall'art. 16 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:

"Gli atti delle unità sanitarie locali sono nulli di diritto se per la relativa spesa non è indicata idonea copertura finanziaria"».

88A1891

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 82

Corso dei cambi del 29 aprile 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1241,750	1241,750	1241,50	1241,750	1241,750	1241,97	1242.200	1241,750	1241,750	1241,75
Marco germanico	744,340	744,340	744,50	744,340	744,340	744,32	744,300	744,340	744,340	744,35
Franco francese	218,940	218,940	218,80	218,940	218,940	218,95	218,960	218,940	218,940	218,94
Fiorino olandese	663,840	663,840	663,80	663,840	663,840	663,82	663,800	663,840	663,840	663,85
Franco belga	35,572	35,572	35,605	35,572	35,572	35,57	35,572	35,572	35,572	35,57
Lira sterlina	2340,400	2340,400	2342 —	2340,400	2340,400	2340,60	2340,800	2340,400	2340,400	2340,40
Lira irlandese	1985.750	1985.750	1986.50	1985.750	1985.750	1985.82	1985.900	1985.750	1985.750	—
Corona danese	193,360	193,360	193,40	193,360	193,360	193,36	193,360	193,360	193,360	193,35
Dracma	9,267	9,267	9,26	9,267	—	—	9,271	9,267	9,267	—
E.C.U.	1544,250	1544,250	1545,25	1544,250	1544,250	1544,36	1544,470	1544,250	1544,250	1544,25
Dollaro canadese	1011,100	1011,100	1011 —	1011,100	1011,100	1011,19	1011,280	1011,100	1011,100	1011,10
Yen giapponese	9,963	9,963	9,975	9,963	9,963	9,96	9,964	9,963	9,963	9,96
Franco svizzero	895,650	895,650	896,30	895,650	895,650	895,67	895,700	895,650	895,650	895,65
Scellino austriaco	105,873	105,873	105,90	105,873	105,873	105,87	105,875	105,873	105,873	105,87
Corona norvegese	201,900	201,900	202,25	201,900	201,900	202 —	202,100	201,900	201,900	201;90
Corona svedese	212,190	212,190	212,25	212,190	212,190	212,19	212,200	212,190	212,190	212,19
FIM	311,300	311,300	311,60	311,300	311,300	311,47	311,650	311,300	311,300	—
Escudo portoghese	9,090	9,090	9,08	9,090	9,090	9,09	9,096	9,090	9,090	9,09
Peseta spagnola	11,255	11,255	11,25	11,255	11,255	11,25	11,252	11,255	11,255	11,25
Dollaro australiano	942,600	942,600	943 —	942,600	942,600	942,90	943,250	942,600	942,600	942,60

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 aprile 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1241,975
Marco germanico	744,320
Franco francese	218,950
Fiorino olandese	663,820
Franco belga	35,572
Lira sterlina	2340,600
Lira irlandese	1985,825
Corona danese	193,360
Dracma	9,269
E.C.U.	1544,360
Dollaro canadese	1011,190
Yen giapponese	9,963
Franco svizzero	895,675
Scellino austriaco	105,874
Corona norvegese	202 —
Corona svedese	212,195
FIM	311,475
Escudo portoghese	9,093
Peseta spagnola	11,253
Dollaro australiano	942,925

Media dei titoli del 29 aprile 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	99,500
» 10% » » 1977-92	100,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,350
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	100,950
» » » TR 2,5% 1983/93	91,225
» » » Ind. CTS 18-3-1987/94	73,200
» » » » ENI 1-8-1988	100,250
» » » » EFIM 1-8-1988	100,850
» » » » 1- 5-1984/88	100 —
» » » » 1- 6-1984/88	100,050
» » » » 1- 7-1983/88	100,400
» » » » 1- 8-1983/88	100,475
» » » » 1- 9-1983/88	100,750
» » » » 1-10-1983/88	100,800
» » » » 15- 7-1985/90	99,500
» » » » 16- 8-1985/90	99,600
» » » » 18- 9-1985/90	99,450
» » » » 18-10-1985/90	99,450
» » » » 1-11-1983/90	102,500
» » » » 18-11-1985/90	99,400
» » » » 1-12-1983/90	102,575
» » » » 18-12-1985/90	99,550
» » » » 1- 1-1984/91	102,600
» » » » 17- 1-1986/91	99,300
» » » » 1- 2-1984/91	102,750
» » » » 18- 2-1986/91	99,300
» » » » 1- 3-1984/91	101,350
» » » » 18- 3-1986/91	99,175
» » » » 1- 4-1984/91	101,625
» » » » 1- 5-1984/91	101,550
» » » » 1- 6-1984/91	101,350
» » » » 1- 7-1984/91	100,900
» » » » 1- 8-1984/91	100,950
» » » » 1- 9-1984/91	101,050
» » » » 1-10-1984/91	100,950
» » » » 1-11-1984/91	101 —
» » » » 1-12-1984/91	100,150
» » » » 1- 1-1985/92	100,200
» » » » 1- 2-1985/92	99,450
» » » » 18- 4-1986/92	98,650
» » » » 19- 5-1986/92	95,900
» » » » 20- 7-1987/92	98,150
» » » » 19- 8-1987/92	98,275
» » » » 18- 6-1986/93	95,050
» » » » 17- 7-1986/93	95,450
» » » » 19- 8-1986/93	95,400
» » » » 18- 9-1986/93	95,150
» » » » 20-10-1986/93	96,300
» » » » 18-11-1987/93	95,925
» » » » 1- 2-1985/95	98,275
» » » » 1- 3-1985/95	93 —
» » » » 1- 4-1985/95	92,825
» » » » 1- 5-1985/95	92,800
» » » » 1- 6-1985/95	92,650
» » » » 1- 7-1985/95	94,200
» » » » 1- 8-1985/95	94,200
» » » » 1- 9-1985/95	94,100

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1985/95	94,150
» » » » 1-11-1985/95	94,175
» » » » 1-12-1985/95	94,325
» » » » 1- 1-1986/96	94,600
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,050
» » » » 1- 2-1986/96	95,750
» » » » 1- 3-1986/96	94,075
» » » » 1- 4-1986/96	93,400
» » » » 1- 5-1986/96	93,550
» » » » 1- 6-1986/96	93,575
» » » » 1- 7-1986/96	93,850
» » » » 1- 8-1986/96	93,600
» » » » 1- 9-1986/96	93,350
» » » » 1-10-1986/96	93,250
» » » » 1-11-1986/96	93,175
» » » » 1-12-1986/96	93,950
» » » » 1- 1-1987/97	94,500
» » » » 1- 2-1987/97	94,475
» » » » 18- 2-1987/97	94,075
» » » » 1- 3-1987/97	93,250
Buoni Tesoro Pol. 12,25% 1- 5-1988	100 —
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,350
» » » 12,50% 1-10-1988	101,100
» » » 12,50% 1-11-1988	101,725
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,775
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,150
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,175
» » » 12,00% 1- 4-1989	102 —
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,950
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,600
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,500
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,450
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,050
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,300
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,825
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,300
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,225
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,650
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,950
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,025
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,850
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,500
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,200
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,800
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,150
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,025
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,400
» » » 9,25% 1-10-1990	96,550
» » » 11,50% 1-10-1990	99,725
» » » 9,25% 1-11-1990	96,600
» » » 9,25% 1-12-1990	96,250
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,350
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,150
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,975
» » » 9,15% 1- 3-1992	95,825
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,125
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,150
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,550
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,125
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,875
» » » » 1983/90 11,50%	108,225
» » » » 1984/91 11,25%	109,150
» » » » 1984/92 10,50%	109,350
» » » » 1985/93 9,60%	106,325
» » » » 1985/93 9,75%	108,175
» » » » 1985/93 9,00%	104,550
» » » » 1985/93 8,75%	103,725
» » » » 1986/94 8,75%	103,775
» » » » 1986/94 6,90%	95,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M29048

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili per il personale di ruolo dello Stato da destinare agli istituti di cultura ed alle istituzioni universitarie straniere.

Si informa che il giorno 16 maggio 1988 agli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione, verrà pubblicato l'elenco delle sedi disponibili, dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio, relativo al personale di ruolo dello Stato da inviare all'estero presso gli istituti di cultura con qualifica di «addetto» (codice funzioni 030) e presso istituzioni universitarie straniere con funzioni di lettore (codice funzioni 033), a norma dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

88A1878

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili per il personale direttivo di ruolo dello Stato da destinare all'estero.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione è pubblicato, il 5 maggio 1988, a modifica di quello pubblicato il 1° febbraio 1988, l'elenco delle sedi disponibili nell'anno scolastico 1987-88, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e dell'art. 16 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984, relativo al sottoelencato personale da destinare all'estero a decorrere dall'anno scolastico 1988-89:

1) presidi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado da destinare nelle scuole secondarie di secondo grado italiane all'estero (codice funzione 029).

88A1856

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *A*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 22 ottobre 1987, non ha riconosciuto le condizioni di ristrutturazione aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Ausind S.p.a. di Castellanza (Varese) - stabilimenti di Novara e Livorno - gennaio 1987;

2) Co.Si.A.C. S.p.a. di Palermo - stabilimento di Senise (Potenza) - maggio 1986;

3) In.Co. S.p.a. di Novara - 31 dicembre 1986;

4) O.M.S.T. S.p.a. di Massafra - unità di Taranto - gennaio 1987;

5) S.A.T. S.p.a. di Roma - gennaio 1987;

6) S.L.I.M. S.p.a. di Cisterna di Latina - 1° febbraio 1987;

7) Technifoto S.p.a. di Napoli - stabilimento in Pozzuoli (Napoli) - ottobre 1986.

88A1832

Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *C*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 22 ottobre 1987, non ha riconosciuto la condizione di crisi aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Aurira S.r.l. di Salerno - stabilimento di Montecorvino (Salerno) - 10 novembre 1986;

2) Calzaturificio di Luzzi S.p.a. di Castrovillari (Cosenza) - stabilimento di Luzzi (Cosenza) - 10 novembre 1986;

3) C.E.R. - Calzaturificio export riuniti S.r.l. di Villanuova sul Clisi (Brescia) - 14 gennaio 1986;

4) Comedil gru S.p.a. di Ponte nelle Alpi (Belluno) - novembre 1985;

5) Cooperativa produzione tessile del Liri S.r.l. di Isola Liri (Frosinone) - 1° marzo 1987;

6) Cooperativa stovigliai S.r.l. di Albissola Superiore (Savona) - dicembre 1986;

7) Edilsalento S.r.l. di Lecce - stabilimenti di Lecce, Brindisi e Taranto - 1° dicembre 1986;

8) Ergen S.p.a. di Milano - stabilimento di Lomagna (Como) - 9 febbraio 1987;

9) Fratelli Azzimonti industrie grafiche S.r.l. di Milano - stabilimento di S. Donato Milanese (Milano) - 3 marzo 1986;

10) Fratelli Berio S.p.a. di Imperia - 1° marzo 1987;

11) Formificio romagnolo S.p.a., con sede in Forlì ed unità nazionali - 22 giugno 1986;

12) Licont S.r.l. di Cogoleto (Genova) - stabilimento di Pieve di Teco (Imperia) - 1° gennaio 1987;

13) Matra S.r.l. di Albano Laziale (Roma) - 1° maggio 1987;

14) Metaltecnica Giraudi & C. S.a.s. di Boscomarengo (Alessandria) - 22 ottobre 1987;

15) Panto S.p.a. di San Biagio di Callalta (Treviso) - stabilimenti di San Biagio di Callalta e di Codognè (Treviso) - luglio 1987;

16) Peligna costruzioni meccaniche S.p.a. di Pratola Peligna (L'Aquila) - dicembre 1986;

17) Polito Bruno & C. S.a.s. di Napoli - stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli) - 22 ottobre 1987;

18) Prandoni Mario S.p.a. di Treviglio (Bergamo) - 22 ottobre 1987;

19) Siderexport S.p.a. di Genova - 1° gennaio 1987;

20) Tozzi S.p.a. di Ravenna - cantiere in Sermide (Mantova) - 27 ottobre 1986;

21) Ve.Ba.D. S.p.a. di Ottaviano (Napoli) - stabilimento di Gioia del Colle (Bari) - 22 ottobre 1987.

88A1833

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Regolamento per la contabilità delle spese di amministrazione della Cassa depositi e prestiti

Si dà notizia del testo del regolamento per la contabilità delle spese di amministrazione della Cassa depositi e prestiti approvato dal consiglio di amministrazione della Cassa nelle sedute del 6 marzo 1984, del 18 settembre 1984, del 18 dicembre 1984, del 28 maggio 1987 e del 26 novembre 1987:

Titolo I

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 1.

Esercizio finanziario e stato di previsione delle spese di amministrazione

L'esercizio finanziario della Cassa depositi e prestiti ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Lo stato di previsione delle spese di amministrazione è deliberato dal consiglio di amministrazione non oltre il 30 novembre di ciascun anno su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

Criteri di formazione dello stato di previsione delle spese di amministrazione

Lo stato di previsione è formulato in termini finanziari di competenza; l'unità elementare dello stato di previsione è rappresentata dal capitolo.

Per ciascun capitolo di spesa il detto stato indica: l'ammontare delle previsioni dell'esercizio precedente; le variazioni da apportare; il conseguente stanziamento dell'esercizio cui lo stato di previsione si riferisce.

Art. 3.

Variazioni e storni

Le variazioni allo stato di previsione sono apportate nei modi e con le procedure previste per lo stato di previsione.

Sono vietati gli storni di fondi nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.

Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi eccezionali da motivare.

Art. 4.

Esercizio provvisorio

Quando la delibera dello stato di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, è consentita la gestione provvisoria, per un massimo di sei mesi, di quello proposto dal direttore generale, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.

Art. 5.

Fasi della spesa ed assunzione di impegni

La gestione delle spese si effettua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

Non possono in nessun caso essere impegnate spese oltre i limiti consentiti dagli stanziamenti dello stato di previsione.

Gli impegni di spesa debbono riferirsi all'anno finanziario in corso. Tuttavia quando si tratti di spese per affitti o di altre spese continuative e ricorrenti l'impegno si estende a più esercizi ed il relativo atto deve indicare l'onere di competenza di ciascun esercizio al fine dell'iscrizione nei singoli stati di previsione dei necessari stanziamenti.

Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri, possono anche essere imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Cassa depositi e prestiti a creditori determinati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nonché le somme destinate a specifiche finalità in base a deliberazioni approvate, quando prescritto, dal consiglio di amministrazione, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

Spetta al direttore generale della Cassa depositi e prestiti o ad un suo delegato ed ai dirigenti nell'ambito delle loro attribuzioni e competenze impegnare le spese.

Art. 6.

Registrazione degli impegni di spesa

Gli atti che dispongono l'assunzione degli impegni di spesa devono essere trasmessi al servizio di ragioneria per la registrazione del relativo impegno.

La registrazione non può avvenire quando si tratti di spesa che acceda la somma stanziata nel relativo capitolo dello stato di previsione, o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, od a questa piuttosto che a quelli.

Sarà cura del servizio di ragioneria di dare comunicazione dell'avvenuta assunzione d'impegno al servizio proponente.

Art. 7.

Liquidazione delle spese

La liquidazione delle spese, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, deve essere effettuata dall'economo previo accertamento dell'esistenza dell'impegno nonché della regolarità della fornitura dei beni o dei servizi, dell'esecuzione dei lavori e sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

Sono liquidate dal dirigente preposto al relativo servizio le spese concernenti i capitoli gestiti da servizi diversi dalla divisione provveditorato e servizi tecnici.

Art. 8.

Ordinazione delle spese

Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo tratti sul servizio di tesoreria o di cassa.

I mandati contengono le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;

b) capitolo del bilancio;

c) codice meccanografico del capitolo, ove esista;

d) nome, cognome, luogo e data di nascita o denominazione del creditore;

e) causale del pagamento;

f) importo in cifre ed in lettere;

g) modalità di estinzione del titolo;

h) data di emissione;

i) tesoreria e luogo di pagamento.

I mandati di pagamento riguardanti le spese di amministrazione, corredati dei documenti giustificativi, sono firmati dal competente dirigente del servizio amministrativo e da quello di ragioneria.

Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori.

I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione «residui».

Art. 9.

Documentazione dei mandati di pagamento

Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, delle dichiarazioni comprovanti: la regolare esecuzione dei lavori e delle forniture dei beni o dei servizi; l'assunzione in carico dei beni; l'annotazione degli estremi dell'atto di impegno; la liquidazione; nonché ogni altro documento che giustifichi la spesa.

La documentazione della spesa già allegata al mandato estinto è conservata agli atti per non meno di dieci anni, in originale o in microfilm.

In caso di smarrimento della documentazione originale la liquidazione dovrà avvenire sulla base di valido duplicato e della dichiarazione del creditore che attesti di non aver ricevuto il pagamento.

Art. 10.

Modalità particolari di estinzione dei mandati di pagamento

La Cassa depositi e prestiti può disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento, nonché i pagamenti a valere sul fondo per piccole spese siano estinti mediante:

a) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore nonché mediante vaglia postale;

b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibili all'ordine del creditore;

c) accreditamento in conto corrente bancario, anche a mezzo bonifico.

Art. 11.

Mandati di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio finanziario

I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio, restano giacenti presso la tesoreria per il relativo pagamento fino al termine dell'anno successivo a quello di emissione.

I mandati di pagamento non pagati neppure in tale esercizio sono restituiti al servizio di ragioneria della Cassa depositi e prestiti. Questi potranno essere riammessi a pagamento, su richiesta del creditore, salvi gli effetti della prescrizione.

Art. 12.

Chiusura dell'esercizio finanziario

Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.

La differenza che risulti fra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata costituisce economia di spesa.

Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono residui passivi, i quali sono compresi tra le passività del rendiconto patrimoniale della Cassa depositi e prestiti.

Non è ammessa l'iscrizione nel conto dei residui di somme non impegnate nella competenza.

Art. 13.

Deliberazione del conto consuntivo

Il conto consuntivo delle spese di amministrazione viene inserito nel rendiconto generale della Cassa depositi e prestiti.

Le risultanze del consuntivo sono poi illustrate dal Direttore generale nel rendiconto stesso.

Art. 14.

Accertamento dei residui

I residui passivi di ciascun esercizio conservano la numerazione del capitolo dello stato di previsione originario con l'aggiunta della lettera «R» e non possono essere conservati per più di un esercizio finanziario.

Art. 15.

Pagamento dei residui estinti

Il pagamento dei residui passivi, eliminati ai sensi del precedente articolo, deve avvenire mediante imputazione della somma corrispondente in conto competenze.

Titolo II

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 16.

I beni

I beni della Cassa depositi e prestiti si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. Essi sono descritti in separati inventari in conformità delle norme contenute nei successivi articoli.

Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso il servizio di ragioneria e l'altro dal responsabile dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbia ottenuto formale discarico.

Art. 17.

Inventario dei beni immobili

L'inventario dei beni immobili deve evidenziare:

a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e l'ufficio od organo cui sono affidati;

b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;

c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;

d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

e) gli eventuali redditi.

Art. 18:

Consegnatario dei beni immobili

I beni immobili sono dati in consegna all'economo che ne cura la manutenzione ordinaria e straordinaria. La consegna si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve, con l'assistenza del dirigente della divisione.

Art. 19.

Classificazione dei beni mobili

I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:

1) quadri ed altri oggetti d'arte;

2) strumenti tecnici, attrezzature in genere;

3) automezzi ed altri mezzi di trasporto;

4) mobili, arredi, macchine d'ufficio;

5) materiale bibliografico;

6) altri beni mobili.

Art. 20.

Inventario dei beni mobili

L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;

b) il luogo in cui si trovano;

c) la quantità o il numero;

d) la classificazione «nuovo», «usato», «fuori uso»;

e) il valore.

I beni mobili sono valutabili per il prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa.

Il materiale bibliografico viene tenuto con un separato inventario con autonoma numerazione, dal responsabile della biblioteca. I libri singoli e le collezioni dei libri sono inventariati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente o al loro valore di stima se non è segnato alcun prezzo. Le riviste e pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all'inizio di raccolta e riceveranno un valore di inventariazione pari al prezzo di copertina.

Il responsabile della biblioteca, per quanto attiene al materiale bibliografico, ne cura l'iscrizione nell'inventario, la conservazione, la manutenzione, la distribuzione e provvede agli adempimenti relativi alla chiusura annuale dell'inventario stesso nonché alla ricognizione del materiale anzidetto con le modalità di cui ai successivi articoli 23 e 24.

Art. 21.

Consegnatario dei beni mobili

I beni mobili, esclusi i materiali di consumo di cui al successivo art. 25, sono dati in consegna con apposito verbale all'economo.

In caso di sostituzione dell'economo la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto dall'economo cessante e da quello subentrante, nonché dal dirigente della divisione, che assiste alla consegna.

Art. 22.

Carico e discarico dei beni mobili

L'iscrizione negli inventari dei beni mobili è disposta dall'economo.

La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del direttore generale della Cassa depositi e prestiti sulla base di motivata proposta dell'economo, approvata dal dirigente della divisione.

È consentita la cessione gratuita alla Croce rossa italiana dei beni mobili dichiarati fuori uso dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

In caso di rifiuto dei detti mobili anche da parte della Croce rossa italiana, il direttore generale potrà disporne il trasporto alla discarica pubblica.

Art. 23.

Chiusura annuale degli inventari

Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziario.

Il prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili, avvenute nel corso dell'esercizio scaduto, viene trasmesso dall'economo al servizio di ragioneria entro due mesi dalla chiusura dell'anno finanziario ai fini della formazione del rendiconto.

Il prospetto deve porre in evidenza la quantità ed il valore dei beni mobili all'inizio dell'esercizio scaduto, le variazioni in aumento e quelle in diminuzione, nonché la quantità ed il valore finale.

Il servizio di ragioneria, sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico, provvede alla conseguente verifica delle rispettive scritture patrimoniali.

Art. 24.

Ricognizione dei beni mobili

Almeno ogni sei anni l'economo provvede alla ricognizione dei beni mobili ed almeno ogni dodici anni al rinnovo degli inventari.

Art. 25.

Materiali di consumo

L'economo provvede alla tenuta di idonea contabilità a quantità e specie per gli oggetti di cancelleria, carta, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo.

Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ricevute o delle fatture dei fornitori.

I prelevamenti per il fabbisogno dei singoli servizi avvengono mediante autorizzazione dell'economo in relazione alle richieste vistate dai rispettivi dirigenti.

Qualora l'economo lo ritenga opportuno può richiedere il preventivo assenso del dirigente della divisione.

Sono comunque assimilati ai materiali di consumo anche i beni mobili, considerati nella loro unità fisica, aventi una delle seguenti caratteristiche:

a) di valore inferiore a L. 100.000, al netto d'I.V.A.;

b) aventi durata non superiore ad un anno;

c) utilizzabili in un solo ciclo produttivo dai dipendenti laboratori;

d) specchi, vetri, plafoniere, tende, vestiario, biancheria, asciugamani, gettacarte, posacenere, segnaletica.

Art. 26.

Automezzi

Gli automezzi sono affidati all'economo che ne controlla l'uso.

Il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti è effettuato mediante rilascio di appositi buoni in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia.

L'economo provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per le piccole riparazioni e lo trasmette al dirigente della divisione.

Art. 27.

Materiali di scorta

La custodia e la conservazione di materiali costituenti la scorta avviene in appositi magazzini.

Titolo III

CONTRATTI

Art. 28.

Norme generali

Per l'esecuzione dei lavori, forniture, acquisti, nonché per l'alienazione, vendite, permute, locazioni, e forniture in genere si provvede con contratti secondo le procedure previste dal presente regolamento preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata.

È ammesso il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa privata od al sistema in economia nei casi previsti dai successivi articoli.

È competenza dell'economo provvedere agli adempimenti in materia contrattuale.

Art. 29.

Deliberazioni in materia contrattuale

La scelta della forma di contrattazione è di competenza del dirigente della divisione su motivata proposta dell'economo.

Art. 30.

Commissione aggiudicatrice

La commissione aggiudicatrice è nominata annualmente con provvedimento del direttore generale. Essa è composta dal capo del servizio che la presiede, dal dirigente della divisione e dall'economo, salvo diversa disposizione del direttore generale.

Per casi particolari può essere anche costituita una commissione tecnico-consultiva, le cui risultanze dovranno far parte, ove si addivenga al contratto, della documentazione allegata. Qualora l'amministrazione operi in difformità, dovrà esserne data motivazione.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti la commissione.

Per la validità delle decisioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

L'economo svolge anche le funzioni di segretario delle commissioni.

Art. 31.

Asta pubblica

L'asta pubblica è preceduta da avviso pubblicato in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara; ove la gara abbia un interesse prevalentemente locale od un oggetto attinente ad un settore specifico, la pubblicità avrà luogo su almeno un giornale di larga diffusione locale ovvero che tratti argomenti specializzati attinenti al settore interessato.

L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonché i criteri di aggiudicazione di cui al successivo art. 34.

Art. 32.

Licitazione privata

La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte, ritenute idonee, di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni del contratto, con l'invito a restituirlo, entro il giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato fissato.

Nella lettera d'invito alla gara dovrà essere inoltre precisato il criterio scelto fra quelli di cui al successivo art. 34 in base al quale si procederà all'aggiudicazione.

L'individuazione delle ditte da invitare alla gara è proposta dall'economo ed approvata dal dirigente della divisione assicurando la più ampia partecipazione possibile alla gara.

Può essere istituito anche un albo di fornitori di fiducia dell'amministrazione.

Art. 33.

Svolgimento delle gare

Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito.

La commissione aggiudicatrice, di cui all'art. 30, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione.

Ad ogni gara viene redatto, a cura del segretario, apposito verbale firmato dallo stesso e dal presidente.

La gara è dichiarata deserta qualora non sia stata presentata almeno una offerta valida.

Art. 34.

Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata

Le gare, sia ad asta pubblica, sia a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

1) per i contratti dai quali derivi un'entrata per la Cassa depositi e prestiti al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o nella lettera di invito;

2) per i contratti dai quali derivi una spesa per la Cassa depositi e prestiti:

a) al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni e dei servizi, che formano oggetto dal contratto, debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;

ovvero:

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

Per i contratti di cui al punto 2) la Cassa depositi e prestiti ha facoltà di rifiutare con provvedimento motivato, escludendole dalla gara, le offerte che risultino inferiori per oltre un decimo alla media delle offerte valide.

Art. 35.

Appalto-concorso

È ammessa la forma dell'appalto-concorso quando sia ritenuto conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per la elaborazione del progetto definitivo delle opere e dei lavori.

Le ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro, corredato dei relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.

L'aggiudicazione da parte di apposita commissione tecnico-amministrativa, nominata con provvedimento del direttore generale, ha luogo in base all'esame comparativo dei diversi progetti, alla analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.

La commissione può deliberare il solo acquisto di uno o più progetti presentati.

Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze della Cassa depositi e prestiti, la commissione può proporre che venga indetto un nuovo appalto-concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.

Art. 36.

Trattativa privata

Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

1) quando per qualsiasi motivo, la gara non sia stata aggiudicata;

2) per l'acquisto con o senza permuta di beni, la prestazione di servizi e la esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;

3) per l'acquisto, la permuta e la locazione, attiva o passiva, di immobili, nonché per la vendita di immobili ad amministrazioni dello Stato, regioni, provincie e comuni;

4) quando l'urgenza degli acquisti, dei lavori e delle forniture di beni o servizi — dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti — non consenta l'indugio della gara, ovvero nei casi previsti dalle norme speciali;

5) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni, convegni, congressi, mostre, manifestazioni, corsi e concorsi a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;

6) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste per l'esecuzione di lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente ed economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il 50 per cento dell'importo del contratto originario;

7) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale od all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse la Cassa depositi e prestiti ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe difficoltà od incompatibilità tecniche;

8) quando trattasi di acquisizione di lavori, forniture, servizi nonché di vendite, permute od alienazioni in genere di importo non superiore a lire 250 milioni, al netto d'IVA, con esclusione dei casi in cui essi rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento od ampliamento di precedenti contratti.

I contratti di cui al punto 3) devono essere preceduti dal parere di congruità espresso da apposita commissione oppure dall'ufficio tecnico erariale.

Il parere di cui al comma precedente non va richiesto per i contratti di locazione, il cui canone è disciplinato da disposizioni legislative.

Nei casi indicati ai precedenti punti 4) e 8) devono essere interpellate più imprese e, comunque, in numero non inferiore a tre.

Con esclusione del caso previsto al punto 8), i motivi concreti per i quali si è ricorso alla trattativa privata, devono essere espressamente esposti nella deliberazione di cui al precedente art. 29.

Art. 37.

Stipulazione dei contratti

Salvo il caso in cui nell'avviso d'asta o nella lettera di invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, avvenuta l'aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione ovvero dalla comunicazione di essa alla ditta interessata.

Per la trattativa privata, la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione alla ditta dell'accettazione dell'offerta.

La comunicazione di cui al primo e secondo comma ha luogo entro trenta giorni dall'aggiudicazione ovvero dall'accettazione dell'offerta.

Qualora la ditta non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione o sottoscrizione del contratto, la Cassa depositi e prestiti ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della eventuale cauzione provvisoria.

L'economato provvede a restituire tempestivamente alle ditte non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori eventualmente da esse in precedenza costituiti, previa autorizzazione del presidente della commissione aggiudicatrice.

I contratti sono stipulati e/o modificati dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti o da un suo delegato, in forma pubblica o privata secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

L'economo cura la tenuta del registro sul quale sono annotati i contratti di cui ai commi precedenti dopo la stipulazione, autentica le copie degli stati originali, da lui ricevuti, e rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta.

I processi verbali di aggiudicazione che tengano luogo dei contratti sono redatti da un funzionario della Cassa depositi e prestiti designato quale ufficiale rogante, con provvedimento del direttore generale, o — in casi eccezionali — dal notaio.

L'ufficiale rogante riceve i processi verbali di cui al comma precedente con l'osservanza delle norme prescritte dagli articoli 96, 99 e 100 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in quanto non in contrasto con il presente regolamento.

All'ufficiale rogante, per la sua funzione, non è dovuto alcun diritto contrattuale o indennità a carico dell'amministrazione o di terzi.

Art. 38.

Collaudo dei lavori e delle forniture

Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.

Il collaudo è seguito dal personale della Cassa depositi e prestiti munito della competenza tecnica specifica che la natura dell'affare richiede, o se occorra, da estranei appositamente incaricati.

La nomina del collaudatore è disposta dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

Se l'importo dei lavori o delle forniture non supera, rispettivamente, L. 25.000.000 e L. 10.000.000 è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un tecnico della Cassa depositi e prestiti designato dal dirigente della divisione.

Il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto i lavori.

Per i lavori d'importo fino a L. 500.000 e le forniture di importo fino a L. 5.000.000 l'attestazione predetta è rilasciata dall'economo.

Art. 39.

Cauzione definitiva

A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.

Si può prescindere dalla cauzione qualora il contraente sia una ditta di notoria solidità subordinatamente al miglioramento non inferiore al 2,5% del prezzo, ovvero sia un ente o un'amministrazione pubblica, nonché per i contratti di importo non superiore a L. 25.000.000 IVA esclusa.

Per i contratti da stipularsi all'estero si applicano le leggi e gli usi locali.

Art. 40.

Penalità

Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempimento e quelle per ritardo nell'esecuzione in misura non inferiore allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Si prescinde dalle penalità qualora il contraente sia un ente o un'amministrazione pubblica.

Art. 41.

Revisione prezzi

La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 42.

Condizioni e clausole contrattuali

I contratti devono avere termini e durata certi, e per le spese correnti, non possono superare i nove anni. Per ragioni di assoluta necessità o convenienza può essere prevista una durata superiore.

Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza.

Le ragioni di necessità o di convenienza di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella deliberazione di cui al precedente art. 29.

Nei contratti non si può convenire l'esenzione da qualsiasi specie di imposta o tassa vigente all'epoca della loro stipulazione, né stipulare la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto.

I contratti stipulati con società commerciali devono contenere l'indicazione del rappresentante legale della società.

L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare la società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere e quietanzare incombe a colui che stipula per la Cassa depositi e prestiti ai sensi del precedente art. 37.

I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finché la revoca del mandato conferito alle persone stesse non sia notificato alla Cassa depositi e prestiti nelle forme di legge.

La notifica rimane priva di effetto per gli ordini di pagamento che risultino emessi.

Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si potrà far ricorso, ove possibile, alle norme del capitolato generale vigente in materia di forniture per conto del Provveditorato generale dello Stato e dei capitolati speciali tipo predisposti dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 43.

Servizi in economia

Possono essere approvvigionati dall'economo in economia, previa la sola autorizzazione del dirigente della divisione, i lavori e le forniture dei beni o dei servizi, ciascuno di importo non superiore a L. 25.000.000, al netto d'IVA, con esclusione dei casi in cui essi rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento od ampliamento di precedenti contratti.

Art. 44.

Esecuzione dei lavori in economia

I lavori in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale della Cassa depositi e prestiti;

b) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione, ove l'importo dei lavori superi L. 2.500.000, di tre preventivi o progetti contenenti le condizioni ritenute utili dalla Cassa depositi e prestiti.

Si prescinde dall'acquisizione di tre preventivi nei casi di comprovata necessità ed urgenza dei lavori.

Art. 45.

Provviste in economia

Le provviste di forniture dei beni o dei servizi in economia, quando superino l'importo di L. 2.500.000, possono essere eseguite previa acquisizione di almeno tre preventivi od offerte contenenti le condizioni ritenute utili dalla Cassa depositi e prestiti.

Si prescinde dall'acquisizione di tre preventivi nei casi di comprovata necessità ed urgenza delle provviste.

Art. 46.

Casi particolari di ricorso al sistema in economia

Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo relativo:

a) le provviste ed i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso;

b) le provviste ed i lavori suppletivi, di completamento od accessorie non previsti da contratti in corso di esecuzione e per i quali la Cassa depositi e prestiti, non può avvalersi della facoltà di imporne l'esecuzione;

c) i lavori di completamento e riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte;

c) le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni.

Titolo IV

PROVVEDITORATO E SERVIZI TECNICI

Art. 47.

Economato e Cassa

L'economato e cassa è un ufficio speciale posto alle dirette dipendenze del dirigente della divisione.

Ad esso è preposto l'economo il quale, per le sue specifiche competenze, risponde direttamente al direttore generale.

Art. 48.

Nomina dell'economo

L'incarico di economo è conferito, con provvedimento del direttore generale da comunicarsi al consiglio di amministrazione, ad un funzionario della Cassa depositi e prestiti.

L'economo può rilasciare deleghe specifiche nell'ambito delle proprie competenze.

L'economo è il consegnatario dei beni mobili ed immobili.

Art. 49.

Compiti attribuiti all'economo

All'economo sono affidati i seguenti compiti:

a) il coordinamento dell'attività e l'organizzazione dell'ufficio cassa, dell'autorimessa e dei magazzini;

b) la conservazione, la distribuzione e la manutenzione dei beni mobili ed immobili, della quadreria e quant'altro costituisce la dotazione degli uffici, magazzini, laboratori, officine, centro stampa, centro elettronico ed autorimessa;

c) la conservazione e la distribuzione dei materiali di consumo e dei beni ad essi assimilati, ai sensi del precedente art. 25;

d) l'iscrizione negli inventari dei beni, la ricognizione dei beni stessi e la rinnovazione degli inventari secondo il disposto dell'art. 24 del presente regolamento;

e) l'acquisto, l'alienazione e la cancellazione dell'apposito inventario del materiale bibliografico secondo le norme previste dal presente regolamento;

f) la predisposizione degli atti e gli adempimenti in materia contrattuale;

g) la liquidazione delle spese concernenti l'acquisizione dei beni, dei servizi e dei lavori;

h) l'ordinazione e l'esecuzione delle spese a valere sul fondo a disposizione del cassiere, nonché di quelle in economia.

Art. 50.

Ufficio di cassa interno

L'ufficio di cassa interno è affidato ad un cassiere, il quale è funzionalmente alle dipendenze dell'economo.

Art. 51.

Nomina del cassiere

L'incarico di cassiere è conferito con provvedimento del direttore generale ad un impiegato della Cassa depositi e prestiti su proposta dell'economo.

Con tale provvedimento il direttore generale può anche designare un impiegato incaricato di sostituire il cassiere titolare in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Art. 52.

Compiti attribuiti al cassiere

Il cassiere deve curare:

a) la riscossione ed il pagamento delle spese di amministrazione non demandate al servizio di tesorerie;

b) la riscossione ed il pagamento delle spese e delle anticipazioni che gravano sul fondo a disposizione di cui al successivo art. 55;

c) la riscossione ed il pagamento dei compensi e delle competenze di cui all'ultimo comma del precedente art. 7;

d) le anticipazioni sulle spese di viaggio ed indennità da corrispondere ai dipendenti od a persone comunque incaricate di eseguire missioni di servizio;

e) le riscossioni ed i pagamenti, per conto dei terzi interessati, concernenti i servizi dei depositi e delle cooperative;

f) la custodia dei valori disposta dall'amministrazione;

g) la custodia della carta e degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto.

Art. 53.

Durata degli incarichi dell'economo e del cassiere

Gli incarichi per le funzioni di economo, di cassiere e di sostituto cassiere, vengono conferiti per una durata determinata non superiore a tre anni e sono rinnovabili.

Art. 54.

Vigilanza

L'economo è responsabile di tutte le gestioni affidategli ed è soggetto alla vigilanza del dirigente della divisione.

Art. 55.

Gestione del fondo per piccole spese

Il cassiere è dotato, all'inizio di ciascun anno finanziario, di un fondo determinato dal consiglio di amministrazione e, comunque, di importo non superiore a L. 25.000.000 reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.

Con il fondo a disposizione il cassiere provvede al pagamento ed alle anticipazioni delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali, delle spese postali, di locomozione e per l'acquisto di giornali nonché di pubblicazioni periodiche e mensili, delle spese di rappresentanza, e di ogni altro lavoro, fornitura dei beni o dei servizi, ciascuno di importo non superiore a L. 2.500.000.

Possono gravare sul fondo le anticipazioni sulle missioni di servizio disposte dal direttore generale.

Nessun pagamento può essere eseguito dal cassiere con il fondo a disposizione senza l'autorizzazione dell'economo.

Tutti i pagamenti eseguiti sul fondo a disposizione devono essere rendicontati, con i relativi documenti giustificativi, dal cassiere, tramite l'economo, al dirigente della divisione ed il relativo rendiconto è poi trasmesso al servizio di ragioneria per le incombenze contabili.

Alla fine dell'esercizio il cassiere restituisce, mediante versamento in tesoreria, il fondo residuo di cui al primo comma.

Art. 56.

Riscossioni per delega

Il cassiere può essere delegato a riscuotere ed a dare quietanza degli stipendi e delle altre competenze dovute ai dipendenti della Cassa depositi e prestiti e da pagarsi a mezzo assegni circolari non trasferibili, ovvero in contanti quando la emissione dei predetti assegni non sia possibile.

È ammessa la facoltà da parte del personale dipendente di richiedere il pagamento delle proprie competenze mediante accreditamento ad un conto corrente bancario o postale intestato a suo nome.

Art. 57.

Scritture contabili dell'economo

L'economo deve tenere:

1) il registro dell'inventario dei beni immobili;

2) il registro dell'inventario dei beni mobili;

3) il giornale degli aumenti e delle diminuzioni dei beni mobili;

4) il registro di carico e scarico dei materiali di consumo.

I registri sopra indicati devono essere a pagine numerate e munite del timbro d'ufficio e della sigla del dirigente della divisione, della dichiarazione da parte dello stesso dirigente attestante il numero delle pagine di cui i registri si compongono.

È in facoltà dell'economo di tenere i registri partitari sui quali sono riportati il carico e lo scarico dei materiali impiegati nei lavori eseguiti nei laboratori, officine, centri stampa ed elettronico.

Art. 58.

Scritture contabili del cassiere

Il cassiere ha l'obbligo di tenere i seguenti registri a pagine numerate e munite del timbro d'ufficio e della sigla del dirigente della divisione nonché della dichiarazione del dirigente stesso attestante il numero delle pagine di cui il registro si compone:

a) il registro di cassa cronologico per tutte le entrate e le uscite di cassa;

b) il registro dei valori ricevuti in custodia.

Nel predetto registro cronologico deve essere indicato il fondo di cassa complessivo e dimostrata la situazione del fondo stesso ripartitamente per ciascuna gestione.

Il registro stesso è chiuso al termine di ogni giornata.

È in facoltà del cassiere di tenere i registri partitari nei quali sono riportate le singole operazioni del registro cronologico generale.

Il cassiere è inoltre tenuto a conservare i tabulati, in ordine cronologico, relativi al pagamento delle competenze al personale.

Art. 59.

Divieto di tenere altre gestioni

Il cassiere non può tenere altre gestioni di cassa all'infuori di quelle indicate nei precedenti articoli ed è responsabile della regolarità delle operazioni di cassa, del numerario e di ogni altro valore che gli venga affidato.

Il denaro ed i valori devono essere custoditi in cassaforte.

Non possono essere depositati in cassaforte denaro, titoli e oggetti di valore senza specifico ordine di custodia firmato dal dirigente della divisione o dall'economo.

Art. 60.

Indennità

All'economo ed al cassiere è corrisposta, rispettivamente, un'indennità di carica ed una indennità di rischio, nell'ammontare stabilito dal consiglio di amministrazione.

Al sostituto del cassiere spettano analoghe indennità, in misura proporzionale all'attività svolta quale sostituto.

Art. 61.

Sistemi di elaborazione automatica dei dati

Per la tenuta delle scritture patrimoniali e finanziarie, in relazione alle effettive esigenze, è consentito l'uso di sistemi di elaborazione automatica dei dati ai fini delle semplificazioni delle procedure e della migliore produttività dei servizi.

Art. 62.

Attribuzioni particolari del dirigente della divisione provveditorato e servizi tecnici

Al dirigente preposto alla divisione provveditorato e servizi tecnici spetta in particolare:

a) l'esercizio delle funzioni che ad esso sono direttamente attribuite da leggi o da regolamenti;

b) la propulsione, il coordinamento, l'organizzazione, la vigilanza e il controllo dei dipendenti uffici:

economato e cassa; tecnico; operativi.

Sono da ricomprendere fra quest'ultimi — salvo diversa disposizione del direttore generale — il centro stampa; il centro tecnologico; l'ufficio manutenzione, laboratori e officine; il servizio automobilistico, di fattorino e di manovalanza;

c) la cura dei rapporti con il personale dei servizi di custodia;

d) l'adozione degli atti obbligatori dei dipendenti uffici, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia previsto l'intervento di altri organi amministrativi o tecnici;

e) l'esecuzione delle indagini di mercato relative ai lavori e forniture di beni e servizi, nonché l'aggiornamento dell'albo fornitori;

f) la custodia degli atti riservati e delle commissioni aggiudicatrici e tecniche;

g) la vigilanza sulla funzionalità e la fornitura dei servizi, dei lavori e dei beni, al fine di assicurare che gli stessi siano debitamente eseguiti;

h) l'ordinazione delle spese relative alla esecuzione dei lavori ed alla fornitura dei beni e servizi;

i) la richiesta di consulenza e pareri.

Art. 63.

Incarichi particolari

Nel caso di conferimento dell'incarico di economo al dirigente della divisione, le attribuzioni conferite a quest'ultimo — ad eccezione di quelle disposte dagli articoli 47 e 62 del presente regolamento — sono trasferite per tutta la durata del suddetto incarico al capo del servizio affari generali e personale.

È in facoltà del direttore generale conferire congiuntamente gli incarichi di economo e di cassiere ad un unico funzionario della Cassa depositi e prestiti.

Art. 64.

Limiti di valore

I limiti di valore indicati nel presente regolamento possono essere modificati con provvedimento del direttore generale sentito il consiglio di amministrazione.

88A1869

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale — L. 220.000
- semestrale — L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale — L. 28.000
- semestrale — L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale — L. 105.000
- semestrale — L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale — L. 28.000
- semestrale — L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale — L. 100.000
- semestrale — L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale — L. 375.000
- semestrale — L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221